Anno 1874. Roma - Venerdì, 2 Gennaio Num. 2.

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:

		Trim.	Sem.	Anno
ROMA	L.	11	21	40
Per tutto il Regno	»	13	25	48

Solo Giornale, senza Rendiconti:

		Trim.	Sem.	Anno
ROMA	L.	9	17	32
Per tutto il Regno	»	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.

Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.

Un numero arretrato costa il doppio.

Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 *per linea di colonna o spazio di linea.*

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia Eredi Botta:

In Roma, via dei Lucchesi, n. 4;

In Torino, via della Corte d'Appello, numero 22;

Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici postali.

PARTE UFFICIALE

Mercoledì, 31 dicembre, alle ore 10 antimeridiane, i signori Capi Missione delle Potenze Estere si recavano a presentare i loro omaggi a Sua Maestà il Re nella ricorrenza del nuovo anno.

Dopo essere stati ricevuti dalla Maestà Sua i predetti Capi Missione andavano a complimentare le LL. AA. RR. il Principe e la Principessa di Piemonte.

Ieri, 1° gennaio, alle ore 10 del mattino, prima S. M. il Re e quindi le LL. AA. RR. il Principe e la Principessa di Piemonte ricevevano, nei loro rispettivi appartamenti di parata, gli Eccellentissimi Cavalieri dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata, il Consiglio dei Ministri e gli altri Grandi Ufficiali dello Stato, nonchè le Deputazioni dei vari Corpi dello Stato.

Gli uffiziali, sì della Guardia Nazionale che dell'Esercito, trovavansi raccolti nei Reali appartamenti per fare ala al passaggio di Sua Maestà.

Alle ore 6 pomeridiane, nel Real Palazzo, ebbe luogo un pranzo di gala, al quale intervenivano i Grandi Ufficiali dello Stato e le Autorità civili e militari di Roma.

Dopo il pranzo, S. M. il Re ed i RR. Principi andavano al teatro Apollo, ed assistevano alla rappresentazione dal gran palco della Corona.

Il N. 1722 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Vista la convenzione sottoscritta, in data 7 giugno 1873, dai Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici, per l'amministrazione dello Stato, e dai signori commendatore Fedele Lampertico, cavaliere Sebastiano Tessari e dottore Antonio Toaldi per la provincia di Vicenza, per la concessione a detta provincia della costruzione e dell'esercizio di una strada ferrata da Vicenza a Thiene e Schio;

Vista la legge 29 giugno 1873, num. 1475 (Serie 2ª), colla quale è data facoltà al Governo di accordare concessioni di determinate linee di strada ferrata, sotto le condizioni ed entro i limiti contemplati dalla legge stessa;

Ritenuto che la Società delle strade ferrate dell'Alta Italia con deliberazione del suo Consiglio di amministrazione 11 settembre p. p., ha rinunziato al diritto di prelazione ad essa attribuito dall'articolo 37 del capitolato annesso alla convenzione 30 giugno 1864, approvata con legge 14 maggio 1865, num. 2279 (allegato *C*), nonchè dall'art. 5 della convenzione 5 luglio 1870 approvata con legge 28 agosto stesso anno num. 5857 (allegato num. 2);

Ritenuto che il Consiglio provinciale di Vicenza con deliberazione delli 20 agosto u. s., ha proceduto alla nomina dei membri componenti il Comitato permanente della ferrovia, a norma e per gli effetti degli articoli 8 e 9 della suddetta legge 29 giugno 1873;

Sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le Finanze e per i Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvata la suddetta convenzione 7 giugno 1873 per la concessione alla provincia di Vicenza di una strada ferrata da Vicenza a Thiene e Schio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 31 ottobre 1873.

VITTORIO EMANUELE.

M. Minghetti.

S. Spaventa.

Convenzione *per la costruzione e per l'esercizio della strada ferrata da Vicenza a Thiene e Schio.*

Fra S. E. il commendatore Quintino Sella Ministro delle Finanze e S. E. il commendatore Giuseppe Devincenzi Ministro dei Lavori Pubblici per conto dell'Amministrazione dello Stato, da una parte, e la provincia di Vicenza rappresentata dai signori commendatore Fedele Lampertico, cavaliere Sebastiano Tessari e dottore Antonio Toaldi, come da deliberazione del Consiglio provinciale delli ventinove novembre milleottocento settantadue, allegata per atto al presente contratto sotto il n. I, dall'altra parte, fu convenuto quanto segue:

Art. 1. Il Governo concede alla provincia di Vicenza la costruzione e l'esercizio d'una strada ferrata da Vicenza a Thiene e Schio a tutte spese, rischio e pericolo della provincia stessa, sotto l'osservanza delle condizioni della presente convenzione e capitolato qui annesso sotto il n. II.

Art. 2. Il concessionario sarà tenuto di accordare al Governo od a Società che fossero autorizzate a costrurre e ad esercitare altre linee, l'uso delle stazioni, o dei tronchi parziali di linee, che potessero rendersi comuni alle nuove linee, salvo i compensi e sotto le condizioni che verranno d'accordo convenuti, o in caso di dissenso stabiliti da arbitri.

Art. 3. Il Governo accorda per la concessione di questa linea un sussidio annuo di lire mille per chilometro e per la durata di trentacinque anni decorrendi dall'apertura allo esercizio regolarmente autorizzato dei singoli tronchi della ferrovia, giusta l'articolo trentesimo del capitolato.

Non è accordato verun sussidio pel tronco di uso comune appartenente alla rete delle ferrovie dell'Alta Italia già costruito. Pel tratto comune colla linea Vicenza-Treviso, il sussidio di lire mille al chilometro sarà ridotto a lire cinquecento al chilometro, dalla apertura all'esercizio del corrispondente tronco di detta linea e per la durata prevista al § 1° del presente articolo. In vista del risparmio di spesa che colla costruzione della ferrovia Vicenza-Schio verrà al Governo dal passaggio a carico della provincia della strada nazionale di Vallarsa, è accordato inoltre alla provincia concessionaria e per lo stesso periodo di tempo un sussidio di lire diciottomila duecento (L. 18,200) a partire dal giorno dell'effettivo cambiamento di classe della strada medesima.

Art. 4. Verificandosi il caso di applicare gli articoli 252, 254, 270, 284 della legge 20 marzo 1865, l'atto di compromesso stabilirà il procedimento ed i termini che dovranno osservarsi dagli arbitri.

Art. 5. In conto del deposito definitivo previsto dall'articolo 2° del capitolato ed a titolo di deposito provvisorio per gli effetti dell'articolo 247 della legge sui lavori pubblici è stato dal concessionario eseguito il deposito di lire trentacinquemila di capitale effettivo mediante otto titoli consolidato cinque per cento al portatore, della complessiva rendita di lire duemila cinquecento, come risulta dal verbale redattosi presso la prefettura di Vicenza il trentun maggio prossimo passato.

Art. 6. La presente convenzione sarà risoluta, ove la Società dell'Alta Italia, che verrà dal Ministero interpellata, eserciti il diritto di prelazione che le possa competere a termini degli atti di sua concessione.

Art. 7. Il Governo si riserva di presentare al Parlamento, ove occorra, o di approvare per decreto Reale la presente convenzione ed annesso capitolato, dopochè questi siano stati ratificati da apposita deliberazione del Consiglio provinciale di Vicenza.

Fatto a Roma in una delle sale del Ministero dei Lavori Pubblici, oggi 7 del mese di giugno milleottocentosettantatrè.

Il Ministro delle Finanze
Quintino Sella.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
G. Devincenzi.

La Commissione provinciale di Vicenza concessionaria: **Lampertico — Tessari — Toaldi.**

Broglio, *teste.*
Fogazzaro, *teste.*
Pasini, *teste.*
A. Verardi, *capossezione.*

Registrato a Roma a cinque dicembre 1873 al vol. 14, n. 5217, Atti pubblici.

Esatto lire una e centesimi 5.

Il Ricevitore: **Maffei.**

Inserzione N. I.

Deliberazione *presa dal Consiglio provinciale di Vicenza nel giorno ventinove novembre milleottocentosettantadue relativamente alle strade ferrate.*

Art. 1. Le tre provincie di Padova, Treviso, Vicenza riunisconsi in consorzio per la costruzione ed esercizio delle ferrovie Padova-Bassano-Vicenza-Treviso colla divisione della spesa e degli utili, o giusta il riparto per terzo, stabilito a Padova il giorno ventitrè agosto milleottocento settantadue, o giusta il riparto conchiuso a Vicenza il giorno trenta agosto mille ottocento settantuno colle dichiarazioni concordate a Padova il ventuno ottobre p. p., o finalmente giusta la proposta fatta dalla Commissione ferroviaria di Padova nella riunione di Treviso quattordici ottobre p. p., formulata poscia nel convegno di Padova del ventuno ottobre, a seconda che delibererà il Consiglio provinciale di Padova.

Art. 2. Qualora dalla provincia di Padova venisse proposta la deviazione per Camposampiero a Cittadella, le Commissioni di Vicenza e Treviso sono autorizzate di accettarla semprechè però non ne derivi perdita di tempo e che il riparto della spesa abbia in questo caso a seguire giusta il suindicato convegno di Vicenza trenta agosto mille ottocento settantuno.

In caso diverso vengono autorizzate le dette Commissioni a tutte le pratiche occorrenti per la attuazione della sola linea Treviso-Vicenza.

Art. 3. Il consorzio delle tre provincie accetta il preliminare firmato fra le Commissioni ferroviarie e le Società costruttrici veneta e milanese del giorno sette corrente novembre, così per la costruzione che per l'esercizio delle due linee Vicenza-Treviso, Padova-Bassano, ritenuta congrua garanzia anche per l'esercizio.

Art. 4. Il consorzio delle provincie per la spesa occorrente contrarrà un prestito, di cui si riserva deliberare la forma e le condizioni. Tale prestito non eccederà la somma di lire ottomilioni per la costruzione delle due linee Vicenza-Treviso, Padova-Bassano; salvo quell'eventuale aumento che importasse la deviazione per Camposampiero, il quale aumento dovrà restare ad esclusivo carico della provincia di Padova.

Qualora si procedesse all'esecuzione della sola linea Vicenza-Treviso, il prezzo sarà limitato a quattro milioni e mezzo, ed il riparto seguirà anche in questo caso secondo il convegno trenta agosto mille ottocento settantuno.

Art. 5. Il servizio degli interessi ed amministrazione del prestito sarà fatto cogli utili dell'esercizio e colla garanzia delle provincie e dei comuni interessati, che suppliranno del proprio in proporzione delle rispettive assegnazioni alla eventuale deficienza. Le Commissioni sono incaricate di accettare le garanzie già votate dai comuni, e di provocare le altre che fossero necessarie.

Il Consiglio provinciale di Vicenza concorre in questa garanzia per una somma non maggiore di lire novantunmila per la sola linea Vicenza-Treviso, e con quella di lire centodiecimila per entrambe le linee, ritenuto però che tali garanzie non dovranno avere una durata maggiore di anni quaranta, e che verso i terzi assuntori e portatori del prestito le provincie consorziate garantiscono anche pei comuni obbligati.

Art. 6. Per caso che qualche comune si rifiutasse ad un congruo concorso, le Commissioni sono autorizzate ad adottare quelle misure di legge e di economia che credessero opportune tanto nella classe delle stazioni quanto per la forma ed ubicazione.

Art. 7. In proporzione delle garanzie assunte si intenderà divisa fra le provincie ed i comuni così la proprietà delle ferrovie, come la compartecipazione degli utili relativi. Il loro titolo sarà trasmissibile come qualunque altro titolo, salvi gli effetti di legge.

Art. 8. I Consigli provinciali costituiscono una Commissione composta di nove rappresentanti, tre per provincia, coll'incarico di domandare la concessione alle tre provincie delle dette ferrovie, almeno pel periodo di anni novanta, di stipulare col Ministero dei Lavori Pubblici il capitolato prescritto dalla legge venti marzo mille ottocentosessantacinque, allegato *F*, convenendo i maggiori possibili vantaggi sia pel risparmio di spesa che lo Stato consegue per la costruzione delle ferrovie, sia per ogni altro riguardo e assicurandosi quei sussidi che il Governo concedesse a ferrovie poste in analoghe condizioni.

Art. 9. Le Commissioni avranno l'incarico di trattare e sottoporre ai Consigli provinciali concrete proposte pel prestito di cui all'art. 4.

Art. 10. Il Consorzio delle tre provincie o delle due, giusta l'articolo 2, cesserà d'aver vigore se entro l'anno mille ottocentosettantatrè non sarà accordata la necessaria autorizzazione governativa.

Art. 11. Il Consiglio provinciale di Vicenza accetta l'offerta della Società veneta e milanese, quale risulta dall'accordo di Padova sette novembre corrente per la costruzione ed esercizio di una ferrovia Vicenza-Thiene-Schio, e delibera di sostenere le spese mediante un prestito non maggiore di lire due milioni e mezzo, al cui servizio il Consiglio provinciale concorre con una garanzia di lire centomila (L. 100,000) nelle forme e condizioni come all'articolo 5.

La Commissione eletta dal Consiglio è incaricata di dar corso a tutte le pratiche, come vennero di sopra esposte per le ferrovie Padova-Bassano, Vicenza-Treviso.

In fine il Consiglio nominò la propria Commissione, collo incarico di cui sopra, nelle persone dei signori commendatore Lampertico dott. Fedele, cavaliere Tessari ing. Sebastiano, e Toaldi dott. Antonio.

Dalla Deputazione provinciale.

Vicenza, li undici dicembre milleottocentosettantadue.

Il Segretario Capo: **Revese.**

Il Prefetto della Provincia di Vicenza

Veduto il verbale di sessione ventinove novembre 1872 dell'onorevole Consiglio provinciale di Vicenza sulla costruzione ed esercizio delle ferrovie Vicenza-Treviso, Padova-Bassano, Vicenza-Schio;

Veduti gli articoli 5, 2° capoverso, ed 11 della relativa deliberazione, con cui il prefato Consiglio assume di concorrere nella voluta garanzia con la somma di lire novantunmila per la sola linea Vicenza-Treviso, e con quella di lire centodiecimila per tutte e due le prime linee, nonchè con lire centomila, e sì per le une che per le altre per la durata di anni quaranta;

Veduti gli articoli 138, 1° alinea, 192, 2° comma, e 194 della vigente legge comunale e provinciale;

Veduto il parere adesivo in data odierna, pronunciato da questo Consiglio di prefettura,

Decreta:

È approvata la deliberazione 29 novembre 1872 del Consiglio provinciale di Vicenza, per ciò che riflette la concorrenza passiva per un quarantennio nella spesa da incontrarsi per la costruzione ed esercizio delle linee ferroviarie Vicenza-Treviso, Padova-Bassano, Vicenza-Schio.

Il presente si manda ad intimare alla onorevole Deputazione provinciale.

Vicenza, addì trenta dicembre 1872.

Il Prefetto: **P. Mazzoleni.**

Inserzione N. II.

Strada ferrata da Vicenza a Thiene e Schio.

Capitolato *per la costruzione e per l'esercizio della strada ferrata Vicenza-Thiene-Schio.*

TITOLO I.

Soggetto della concessione.

Art. 1. La provincia di Vicenza si obbliga a costruire ed esercitare a tutte sue spese, rischio e pericolo una strada ferrata che partendo dalla stazione di Vicenza sulla linea già costrutta dall'Alta Italia corre per un tratto su detta linea, quindi se ne stacchi e prosegua per Thiene e Schio, secondo il progetto di massima firmato dagli ingegneri Foffani e Breda, adottando fra Thiene e Schio la variante a linea retta firmata Foffani.

Art. 2. Emanata la legge e resa definitiva la convenzione per la rinuncia della Società dell'Alta Italia al diritto di prelazione, dovrà il concessionario entro un mese dalla partecipazione ufficiale di tale rinuncia dare una cauzione di lire duecento ottantamila di capitale effettivo, in numerario od in titoli di rendita del consolidato italiano al valore di Borsa, imputando in essa il deposito fatto in garanzia dell'atto di concessione.

Art. 3. Trascorso il termine prefisso per il deposito della cauzione, senza che questa abbia avuto luogo, s'intenderà avere il concessionario rinunciato alla concessione, ed il medesimo incorrerà nella perdita del deposito preliminare.

TITOLO II.

Progetto e condizioni di eseguimento.

Art. 4. Il concessionario dovrà presentare all'approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici in duplice esemplare gli studii particolareggiati di detta linea Vicenza-Thiene-Schio entro mesi tre dalla data della partecipazione ufficiale di che all'articolo 2°.

Art. 5. Il progetto particolareggiato di cui sovra dovrà comprendere la planimetria generale della strada in scala non minore di 1 a 2000; il profilo longitudinale corrispondente in scala non minore di 1 a 2000 per la distanza, e di 1 a 200 per le altezze; le sezioni trasversali nel numero necessario perchè si abbia una idea esatta della località, i tipi speciali delle opere d'arte e dei ponti che raggiungano od oltrepassino la luce di metri dieci, i tipi delle stazioni, degli scali per le merci e degli altri edifici speciali.

Per le opere secondarie, come ponti, ponticelli aventi luce minore di dieci metri, piccoli sifoni, passaggi a livello, case cantoniere, caselli di guardia, ecc., basterà siano presentati moduli normali, secondo le varie grandezze.

Art. 6. Il concessionario è tenuto a dare principio ai lavori entro un mese dalla data della notificazione dell'approvazione del progetto particolareggiato, e dovrà dare compiuta l'intera linea nel termine di tre anni decorrendi dalla data medesima.

Art. 7. Il concessionario dovrà prendere colla Società dell'Alta Italia appositi concerti per le condizioni dell'uso comune della stazione di Vicenza, non che di quella del tratto di ferrovia comune con detta Società, giusta le norme stabilite dal paragrafo 6° dell'articolo 37 del capitolato annesso alla Convenzione colla Società dell'Alta Italia 30 giugno 1864, approvata con legge 14 maggio 1865, quale paragrafo sarà applicabile anche nella presente concessione.

Art. 8. Saranno costruite stazioni a Schio, a Thiene, a Dueville, e in quegli altri siti che saranno creduti opportuni, da determinarsi dal Ministero dei Lavori Pubblici, sentito il concessionario.

Art. 9. La stazione di Schio dovrà essere predisposta in modo da poter ricevere un terzo binario in aggiunta ai due proposti nel progetto di massima.

Art. 10. La strada sarà costruita ad un solo binario dello scartamento di metri 1.445, coi raddoppiamenti, che saranno riconosciuti necessari nelle stazioni per lo scambio dei convogli ed il pronto, sicuro e completo servizio dei viaggiatori e delle merci.

Art. 11. La strada ferrata al livello in cui va imposta la massicciata libera, avrà la larghezza di metri cinque e centimetri cinquanta. Quando l'altezza dei rilevati raggiunga o superi metri quattro la larghezza suaccennata di metri cinque e centimetri cinquanta dovrà portarsi a metri sei, e si adotterà la massicciata incassata; questa dovrà essere rinchiusa fra banchine a parete interna verticale, larga metri tre e quarantacinque centimetri in sommità, e presenterà una larghezza di metri tre e centimetri sessanta per metri zero e centimetri cinquanta d'altezza.

Nelle trincee con massicciata incassata fra muretti, il piano stradale, al livello delle rotaie, dovrà presentare una larghezza di metri quattro e centimetri cinquanta almeno, compresi i muretti stessi.

Art 12. Al piede di ogni scarpa delle trincee si escaverà un fosso di scolo della profondità non mai minore di metri zero e centimetri venticinque e della larghezza in sommità di metri zero e centimetri settantacinque. Ove le condizioni speciali di sito lo esigessero, una capacità maggiore dovrà essere data a questi fossi di scolo.

Di fossi laterali di scolo sarà pure provveduta la strada ferrata ovunque essa non si elevi sopra la campagna più di metri zero e centimetri sessanta. Questi fossi saranno scavati e formati con pendenze regolari e con dimensioni sufficienti a dare facile scolo a tutte le acque, che vi potranno confluire.

In adiacenza al ciglio della scarpa a monte delle trincee si scaverà un fosso di guardia.

Art. 13. Le scarpe dei rilevati avranno la normale inclinazione dell'uno di altezza per uno e mezzo di base.

Quelle delle trincee avranno la normale inclinazione dell'uno per uno, se in terra, ed un minimo di un decimo di base per uno di altezza se in roccia. Ove la natura franosa della terra lo esiga, la inclinazione delle scarpate nelle trincee dovrà aumentarsi al di sopra del limite fissato.

Se la natura delle terre poste in rilevato fosse tale da non consentire la vegetazione, le scarpate dovranno essere coperte di uno strato di buona terra per la grossezza di metri zero e centimetri dieci almeno, e seminate con erba medica in tutta la loro superficie.

Art. 14. Nei luoghi in cui si avrà terra sovrabbondante proveniente dagli scavi, sarà la medesima trasportata in rifiuto lateralmente nelle località che verranno perciò riconosciute le più opportune.

Art. 15. Il concessionario è obbligato a rimuovere a proprie spese tutti i ristagni d'acqua, che in dipendenza della costruzione della ferrovia potessero formarsi a danno della pubblica salute.

Art. 16. La pendenza non dovrà oltrepassare il limite massimo del quindici per mille, e le curve dovranno avere un raggio che non superi i metri cinquecento; e solo sarà ammessa la tolleranza dei raggi fino a quattrocento metri in prossimità delle stazioni.

Art. 17. Per la continuità delle ordinarie comunicazioni intersecate dalla strada ferrata, nei siti in cui la superficie naturale del terreno od il livello delle strade intersecate hanno, rispetto alla ferrovia, una differenza di livello più o meno grande, ma non sufficiente perchè convenga praticarvi dei sottovia o dei cavalcavia, sarà concesso lo stabilimento di passaggi a livello, i quali dovranno essere muniti di contro rotaie di ferro, di cancelli o di barriere disposte secondo la importanza loro.

Si darà accesso a questi passaggi mediante rampe di inclinazione più o meno dolci secondo l'importanza delle strade esistenti e previi i necessarii accordi con le Amministrazioni interessate e la relativa autorizzazione nei termini di legge.

Sulle strade d'accesso ai passaggi a livello sulla ferrovia si dovrà lasciare uno spazio (pianerottolo) da una parte e dall'altra delle rotaie perchè i veicoli vi possano ad ogni occorrenza sostare senza difficoltà od incomodo.

Le parti rialzate od abbassate di tali strade saranno coperte di acconci materiali, in conformità dei tronchi contigui delle strade medesime.

Art. 18. Tutte le opere d'arte saranno costrutte in muratura od in ferro, ovvero in parte dell'uno ed in parte dell'altro di detti materiali.

Art. 19. Le case cantoniere, sia che facciano servizio esclusivo, sia che possano conciliarsi col servizio di custodia di un passaggio a livello, dovranno essere in tal numero e così collocate, che la distanza fra due successive non ecceda metri millecinquecento.

Art. 20. La strada ferrata sarà chiusa e separata dalle proprietà limitrofe con siepi d'acacia o di spino bianco, o con muretti a secco dell'altezza non minore di metri uno, o con steccati per tutta la sua lunghezza.

Saranno dai concessionari piantati termini divisori fra la proprietà stradale e quella limitrofa.

Art. 21. La massicciata composta di ghiaia naturale o di pietrisco mondo di terra della migliore qualità, avrà in base una larghezza non minore di metri quattro e centimetri sessanta, sarà alta centimetri cinquanta, e disposta colla scarpa dell'uno per uno, quando sorge libera sulla piattaforma stradale, cioè senza rinfianchi di banchine.

Art. 22. L'armamento sarà fatto sopra traversine di legname sano e di essenza forte, a meno che non siano preparate con sostanze conservatrici. La lunghezza di dette traversine non sarà minore di metri due e centimetri sessanta.

Le intermedie potranno essere semicilindriche, colle dimensioni di centimetri venticinque in larghezza e di centimetri dodici e mezzo nel mezzo della sezione.

Quelle che corrispondono al punto d'unione delle rotaie avranno le preindicate dimensioni di larghezza e di altezza; ma quest'ultima sarà uniforme, cioè la sezione di dette traversine sarà rettangolare. La distanza da una traversina all'altra non sarà mai maggiore di metri 0 90 misurata da mezzo a mezzo delle medesime.

Art. 23. Le rotaie saranno di ferro battuto e del sistema *Vignolles;* le medesime non avranno una lunghezza minore di metri quattro e centimetri quaranta ed un peso minore di chilog. trentasei per metro lineare. In detto peso sarà tollerata una deficienza che non superi il tre per cento ristrettamente però al decimo della totale provvista.

Le rotaie verranno fissate sulle traversine col mezzo di un sufficiente numero di chiodi di ferro dolce, a testa ripiegata, di buona qualità e bene lavorati, saranno riunite tra loro col sistema delle soppresse (*eclisses*) strette con quattro chiavarde a vite.

Art. 24. Gli sviatoi pel passaggio dall'uno all'altro binario dovranno essere costruiti e stabiliti secondo i migliori sistemi adottati.

Art. 25. Le stazioni, secondo la maggiore o minore importanza loro, oltre al raddoppio dei binari coi necessari sviatoi, devono essere provvedute delle piattaforme, grue e bilancie, vasche

d'acqua per alimentare le caldaie e di quanto possa occorrere per il pubblico servizio delle stazioni medesime. Tutto questo materiale sarà di buona qualità e costrutto secondo i migliori modelli.

Art. 26. Le sale di aspetto saranno mobigliate con comodità e decoro sufficiente e proporzionato alla importanza della stazione.

Le stazioni dovranno sempre, oltre agli altri mobili di ufficio, essere provvedute di un orologio collocato in modo visibile al pubblico.

Art. 27. Si dovrà dal concessionario stabilire lungo tutta la strada ferrata una linea di telegrafia elettrica per l'esclusivo servizio della strada medesima, secondo il sistema che sarà proposto dal concessionario ed approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 28. Il Governo farà sorvegliare la buona esecuzione dei lavori per mezzo di un commissario tecnico. Questa sorveglianza avrà per iscopo di riconoscere per mezzo di ispezioni del commissario stesso o di altri ufficiali d'arte da lui dipendenti, se siano nello interesse pubblico adempiute le condizioni della convenzione e del presente capitolato, e di esigere che il concessionario non se ne discosti.

Quando nella esecuzione di alcune opere insorgessero differenze fra il concessionario ed il commissario governativo, queste saranno deferite al Ministero dei Lavori Pubblici o dal medesimo decise.

Art. 29. La linea potrà essere aperta per singoli tronchi che vengono qui sotto indicati:

Vicenza-Thiene,
Thiene-Schio.

Art. 30. Il concessionario prima della apertura al pubblico sia della intera linea, che di un tronco di essa, come nello articolo precedente, dovrà avere provveduto, od esistente sul luogo ogni specie di materiale mobile necessario per un completo servizio della strada così di locomotive che di vagoni per i viaggiatori e per bagagli, vagoni e carri per merci, coperti e scoperti, carrimatti, o trucchi pel trasporto delle vetture ordinarie, vagoni appositi pel trasporto dei cavalli od altro bestiame grosso e minuto, tanto per il servizio ordinario che per il servizio cumulativo.

Tutto questo materiale dovrà essere di buona qualità e costruito secondo i migliori modelli.

Art. 31. Le vetture di ogni classe per i viaggiatori devono essere coperte. Quelle di 1ª e 2ª classe saranno chiuse lateralmente da invetriate. Quelle di 3ª classe saranno almeno lateralmente munite di cortine di cuoio. Si potranno stabilire vetture miste, i compartimenti delle quali avranno le condizioni delle classi a cui appartengono.

Art. 32. Le caldaie delle locomotive saranno soggette alle prove di resistenza indicate dalle buone regole d'arte.

Art. 33. Il numero delle locomotive e dei veicoli, non che di ogni altra specie di materiale mobile e fisso, di cui dovrà essere provveduta la linea prima di aprirla al pubblico esercizio, dovrà stare in giusta proporzione colla estensione della linea medesima, e col probabile movimento massimo, che si determinerà sopra di essa.

Nel chiedere l'apertura della linea o di qualche tronco della medesima il concessionario dovrà indicare il numero delle locomotive e veicoli con cui intende aprirla al pubblico esercizio. Il medesimo si assoggetterà a portarvi tutti gli aumenti che fossero dal Ministero dei Lavori Pubblici riconosciuti necessari, e dovrà anche provvedere in seguito quella maggiore quantità, che fosse richiesta dal crescente movimento dei viaggiatori e delle merci.

Art. 34. Le macchine ed i veicoli che in qualunque occasione venissero dai commissari del Governo riconosciuti in istato da rendere l'uso pericoloso, non potranno essere tenuti in esercizio.

TITOLO III.

Stipulazioni diverse.

Art. 35. La concessione è fatta per novanta anni a decorrere dalla data della legge, o del decreto Reale di approvazione della concessione medesima.

Art. 36. Una metà della cauzione indicata all'articolo 2 verrà restituita al concessionario quando esso giustifichi di avere eseguito tanti lavori per un ammontare triplo della somma da restituirsi: l'altra metà, quando, ultimati i lavori, sarà eseguito il collaudo definitivo dalla vigente legge dei lavori pubblici prescritto.

Art. 37. È concessa l'introduzione dall'estero in franghigia di dogana di tutte le rotaie, cuscinetti, stecchette, cangiamenti di via ed altri meccanismi del materiale fisso necessario all'armamento della strada, nonchè macchine, locomotive, vetture, vagoni, utensili e ferramenta per la prima provvista e pel primo esercizio della strada nelle qualità e quantità indicate nella annessa tabella *A*; per quanto però tali oggetti non si possano trovare nello Stato, ad eguali condizioni di bontà e di prezzo.

Dovrà il concessionario assoggettarsi a tutte le cautele, che a tale riguardo fossero prescritte dal Ministero delle Finanze.

Art. 38. Saranno esenti dal diritto proporzionale di registro e soggetti al solo diritto fisso di una lira i seguenti atti:

1° L'atto di concessione fatta dal Governo alla provincia concessionaria;

2° L'atto con cui la provincia stessa cedesse ad una Società l'avuta concessione;

3° I contratti con cui la provincia concessionaria ed i comuni stipulassero mutui nel solo scopo della costruzione e dello esercizio della ferrovia.

Art. 39. I monumenti d'arte, che potranno essere scoperti nella esecuzione dei lavori della ferrovia, non dovranno essere menomamente danneggiati. Il concessionario dovrà darne avviso al Governo per mezzo del prefetto della provincia, il quale provvederà sollecitamente per la loro conservazione.

Per la pertinenza delle statue, medaglie, oggetti d'arte, frammenti archeologici e per tutti gli oggetti antichi in generale, si osserveranno le leggi ed i regolamenti in vigore.

Art. 40. Dalla data in cui la convenzione sarà diventata definitiva a senso dell'articolo 2 del presente capitolato e fino al termine della concessione sarà pagata dal concessionario annualmente al pubblico Tesoro la somma di lire sessanta per chilometro, sovra la lunghezza chilometrica dell'intera linea, in corrispettivo della spesa di sorveglianza della costruzione e dello esercizio sostenuta dal Governo.

Art. 41. Il servizio di ferrovia per i viaggiatori o per le merci sarà fatto col numero dei treni, e cogli orari che, sentito il concessionario nelle sue proposte, verranno dal Ministero determinati.

Questi treni però non potranno essere in nessun caso meno di due al giorno e ciascuno per andata e ritorno.

Art. 42. Per i trasporti tanto dei viaggiatori, che delle merci, saranno applicate le tariffe che ora sono in vigore nelle ferrovie dell'Alta Italia, rete veneta, salvo le modificazioni che per posteriori provvedimenti potranno venire adottate per la medesima rete, e che il concessionario si obbliga di accettare.

Altrettanto dicasi per i diritti da percepirsi per spese accessorie, come quelle di caricamento e scaricamento, deposito e magazzinaggio.

Art. 43. Il servizio di posta per tutte le lettere ed i dispacci del Governo sarà fatto gratuitamente dal concessionario sotto l'osservanza delle norme stabilite all'uopo nel capitolato annesso alla convenzione 30 giugno 1864 colla Società delle strade ferrate dell'Alta Italia.

Art. 44. Il sale, i tabacchi ed altri generi di privative demaniale saranno trasportati a metà del prezzo stabilito dalle tariffe che verranno adottato.

Art. 45. Il trasporto dei militari con armi o bagaglio, dei doganieri e dei marinai della Regia Marina, sia che viaggino isolatamente muniti di regolare foglio di via, sia che viaggino in corpo; dei prigionieri colla forza armata, che serva loro di scorta, e degli indigenti a cui fosse accordato tale trasporto a spese dello Stato, sarà eseguito dai concessionari alle condizioni stabilite negli atti di concessione delle strade ferrate dell'Alta Italia.

Le vetture cellulari di proprietà del Governo, nelle quali si trasportano i prigionieri, godranno del trasporto gratuito, così nell'andata come nel ritorno, e verranno trasportati con i convogli ordinari, a seconda della richiesta.

Art. 46. I pubblici funzionari incaricati di sorvegliare l'esercizio delle ferrovie del Regno e di controllare la gestione dei concessionari, verranno trasportati gratuitamente del pari che i loro bagagli.

A tale effetto il concessionario riceverà dal Ministero dei Lavori Pubblici apposita richiesta dei biglietti di libera circolazione permanente e temporanea sulla ferrovia, o dei biglietti per una determinata corsa, richiesta, nella quale sarà indicata la classe della vettura di cui il funzionario potrà valersi.

Art. 47. Dopo vent'anni dalla data dell'apertura della ferrovia allo esercizio pubblico, il Governo avrà la facoltà di operare il riscatto della concessione, previo diffidamento di un anno almeno da darsi al concessionario, e mediante il pagamento di una rendita annua da corrispondersi semestralmente al concessionario stesso per tutto il tempo che rimarrà ancora a trascorrere sino all'estinzione del suo privilegio.

Detta rendita annua verrà determinata prendendo gli introiti netti annui ottenuti durante i sette anni che precedettero quello in cui il Governo avrà notificato l'intenzione di riscattare la ferrovia, deducendone gl'introiti netti dei due anni meno proficui, e prendendo la media degli introiti netti degli altri cinque anni.

Art. 48. Gli oggetti mobili e le provviste indicati nell'articolo 249 della legge sui lavori pubblici verranno rilevati dal Governo, purchè riconosciuti servibili all'esercizio ed alla manutenzione della strada, a prezzo risultante da stima fissata d'accordo, ed in caso di dissenso rimessa a giudizio di arbitri.

Art. 49. Nel personale non tecnico assunto dal concessionario al suo servizio dovranno impiegarsi, per un terzo almeno, militari congedati e volontari, purchè aventi i requisiti di età e di idoneità richiesti.

Art. 50. Ogni qualvolta a termini di questo capitolato intervenga una deliberazione o decisione del Ministero, lo adempimento da parte del concessionario implicherà l'accettazione delle imposte condizioni e della data decisione, ed esclude ogni diritto del concessionario medesimo a ripetere indennità o compenso dal Governo per titoli derivanti dalle intervenute deliberazioni o decisioni.

Art. 51. Il concessionario sarà inoltre obbligato alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni della legge sui lavori pubblici e dei regolamenti relativi.

Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
G. DEVINCENZI.

La Commissione provinciale di Vicenza concessionaria: **Lampertico — Tessari — Toaldi.**

Broglie, *teste.*
Fogazzaro, *teste.*
Pasini, *teste.*
A. Verardi, *caposezione.*

Allegato A al Capitolato.

ELENCO *del materiale occorrente per la costruzione ed esercizio della linea Vicenza-Schio pel quale si domanda l'esenzione del dazio:*

1° Armamento.

Binario principale completo, con l'aggiunta di un sesto per le controguide, i maggiori sviluppi di via nelle stazioni e le guide a sostegno delle casse per l'acqua dei rifornitori — Metri lineari trentaquattromila quattrocentottantanove.

Scambi completi numero ventisei.

Piattaforme da metri cinque numero cinque e da metri sei numero uno.

2° Grue per grandi pesi numero tre e per piccoli pesi numero tre.

3° Pompe aspiranti e prementi per i rifornitori e vasche per l'acqua — Pompe numero uno — Casse per l'acqua numero uno.

4° Ferri per fabbriche, tettoje e marguise — Tonnellate numero quaranta.

5° Macchine numero quattro.

6° Vagoni di prima classe numero tre.

7° Vagoni di prima e seconda misti numero tre.

8° Vagoni di seconda classe numero otto.

9° Vagoni di terza classe numero dodici.

10. Vagoni per merci e bestiame numero trenta, e

11. Vagoni per ballast numero otto.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
DEVINCENZI.

Il Ministro delle Finanze
Q. SELLA.

La Commissione provinciale di Vicenza concessionaria: **Lampertico — Tessari — Toaldi.**

Broglie, *teste.*
Pasini, *teste.*
A. Verardi, *caposezione.*

S. M. si è degnata nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:

Sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici con decreto del 7 dicembre 1873:

A cavaliere:

Castellazzi ing. Giuseppe, architetto.

Sulla proposta del Ministro della Guerra con decreto dell'11 dicembre 1873:

A cavaliere:

Furlani Guido, capitano nello stato maggiore delle piazze, collocato a riposo.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno con decreto del 10 dicembre 1873:

A commendatore:

Delfrate cav. Stefano, sottoprefetto nel circondario di Spezia, collocato a riposo.

Sulla proposta del Ministro dell'Istruzione Pubblica con decreto del 14 dicembre 1873:

A cavaliere:

Imbriani Vittorio, letterato.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il 28 spirante, in Triggiano, provincia di Bari, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo al servizio del Governo e dei privati con orario limitato di giorno.

Firenze, lì 29 dicembre 1873.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª pubblicazione)

Si è chiesto il tramutamento della rendita del consolidato 5 0/0 inscritta al n. 114747, Torino, intestata a Pollacino Teresa, nubile, di Baldassarre, domiciliata in Vercelli, minore sotto l'amministrazione legale del di lei padre, allegandosi la identità della persona della medesima con quella di Pullacini Giovanna-Teresa-Rosa-Maria di Baldassarre, domiciliata in Vercelli, minore come sopra.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tale rendita, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni, verrà eseguito il chiesto tramutamento.

Firenze, 24 dicembre 1873.

L'Ispettore Generale
CIAMPOLILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione)

Si chiede la rettifica della intestazione di due rendite, consolidato 5 0/0, iscritte sui registri della cessata Direzione del Debito Pubblico di Napoli, cioè: 1° al n. 83395, per L. 280, intestata a Sacerdote Bartolomeo Filippo fu Saverio, domiciliato in Messina; 2° al n. 152341, per L. 100, intestata a Bartolommeo Filippo fu Saverio, domiciliato ivi, allegandosi la identità della persona con quella di Bartolomeo Filippo fu Saverio come sopra domiciliato.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tali rendite, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni, verrà eseguita la chiesta rettifica.

Firenze, 29 novembre 1873.

L'Ispettore Generale
CIAMPOLILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione)

Domandasi la rettifica dell'intestazione della rendita consolidato 5 per 0/0 emessa a Milano col numero 55951, per lire 875, al nome di Picot Adriano Giovanni, allegandosi la identità della persona con quella di Picot Giovanni Adriano.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tale rendita, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni, verrà eseguita la chiesta rettifica.

Firenze, 15 novembre 1873.

L'Ispettore Generale
CIAMPOLILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione)

Si è chiesta la rettifica dell'intestazione della rendita di lire 276 iscritta sui registri di Firenze al consolidato 3 per cento col n. 20485 a nome di Baillou Camilla fu Armando moglie di Enrico Borgo Caratti, allegandosi l'identità della persona della medesima con quella di De Baillou Petronilla fu Armando vedova in oggi del suddetto Enrico Borgo Caratti.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni, verrà eseguita la chiesta operazione.

Firenze, 20 novembre 1873.

L'Ispettore Generale
CIAMPOLILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

STATO *delle* 361 *Obbligazioni al portatore del debito creato con legge* 26 *giugno e Regio decreto* 22 *luglio* 1851 (*Elenco* D, *n.* 3, *legge* 4 *agosto* 1861, Prestito Hambro), *estinte mediante acquisti fatti al valore del corso nel* 2° *semestre* 1873, *con decorrenza dal* 1° *giugno* 1873:

	Rendita in lire sterl.	Rendita in lire ital.	Capitale in lire ital.
Serie *A*. N. 45 140 141 147 148 149 150 280 313 487 533 599. Num. 12 Obbligazioni della rendita di sterline cinquanta cadauna	600	15,000	300,000
Serie *B*. N. 627 662 783 821 869 1005 1509 1648 1735 1764 1765 1766 1879 2079 2063 2088 2331 2433 2536. N. 19 Obbligazioni della rendita di sterline venticinque cadauna . .	475	11,875	237,500
Serie *C*. N. 3018 4473 4613 4791 4883 4884 5071 5072 5520 6996 7153 7248 7496 7545 7576 7678 7722 7863 7960 7994 8012 8064 8112 8143 8205 8214 8245 8279 8529 8530 8563 8610 8656 8860 8866 8867 8832 8967 9043 9107 9152 9153 9154 9155 9161 9162 9427 9627 9715 9870 9953 9954 9955 9956 10000 10064 10132 10173 10256 10371 10472 10474 10717 10774 10805 10886 10985 11154 11178 11263 11286 11345 11352 11387 11415 11462 11471 11559 11716 11759 11837 11852 11891 12001 12007 12025 12110 12173 12174 12175 12176 12177 12178 12179 12180 12181 12182 12230. N. 98 Obbligazioni della rendita di sterline lire cinque cadauna	490	12,250	245,000
Serie *D*. N. 12905 12942 14124 14707 15132 15134 15135 15634 15635 15636 15637 15748 15749 15750 16397 16590 16869 16936 16955 17081 17090 17116 17452 17650 17664 17860 17946 17947 18147 18148 18166 18183 18339 18378 19190 19323 19509 19520 19678 19679 19680 19681 19682 19692 19693 19694 19695 19963 20121 20122 20123 20124 20125 20126 20406 20694 20862 20886 20992 21219 21473 21530 21532 21533 21599 21664 21763 21765 21781 21886 21887 21888 21940 22039 22544 22545 22690 22750 22763 22838 22864 23378 23804 24028 24041 24042 24079 24408 24409 24558 24582 24813 24955 25023 25126 25277 25380 25381 25382 25695 25919 25920 25925 25929 25930 26101 26103 26114 26413 26414 26415 26416 26418 26830 26858 26864 26878 27163 27164 27165 27173 27291 27446 27528 27698 27912 28012 28240 28347 28348 38349 28494 28526 28629 28630 28718 28820 29091 29205 29206 29207 29208 30244 30493 30783 30784 30785 30993 31576 31577 31578 31609 31610 31611 31863 31889 31896 31897 31898 31958 31962 31963 31965 31966 31977 31978 32188 32601 32649 32650 32651 32652 32653 32654 32776 32777 32778 32779 32780 32781 32782 32783 32784 32785 32934 32947 32948 32949 32951 32952 32953 32954 32955 33265 33408 33571 33595 33637 33894 34274 34275 34276 34277 34278 34306 34307 34656 34657 34723 34919 34920 35601 35605 35727 35744 35745 35746 35747 35917 35951 36029 36096 36097 36098 36100 36185 36236 36301 36920 37331 37855 37450. N. 232 Obbligazioni della rendita di sterline lire due cadauna .	464	11,600	232,000
Obbligazioni N. 361 per l'importo di . . . . L.	2,029	50,725	1,014,500

Firenze, 18 dicembre 1873.

Per il Direttore Generale
G. GARBARINI.

Il Direttore Capo della 3ª Divisione
SIMBONA.

V° per l'ufficio di Riscontro della Corte dei conti
CURTI.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

La Commissione incaricata dalla Società orchestrale fiorentina, del giudizio nel concorso aperto dalla suddetta Società col programma del dì 26 maggio per la composizione di una sinfonia (*Ouverture*) a piena orchestra, avendo nella sua adunanza del dì 30 novembre dell'anno 1873 scelto a voti concordi dei presenti le sinfonie segnate dei numeri 2, 17 e 19 per essere sottoposte all'esperimento della esecuzione; e questa avendo avuto effetto la sera del dì 6 dicembre 1873 a cura della suddetta Società ed alla presenza della Commissione costituita in numero sufficiente per deliberare, la Commissione stessa, a maggioranza di voti dei presenti, aggiudicò il primo premio alla sinfonia segnata col numero 2 ed avente l'epigrafe: *Poca favilla gran fiamma seconda*; ed aggiudicò ad unanimità di voti il secondo premio alla sinfonia segnata col numero 17 ed avente l'epigrafe: *Ciascun confusamente un bene apprende, nel qual si queti l'animo.*

Essendosi quindi proceduto dalla suddetta Commissione all'apertura delle schede che accompagnavano le predette sinfonie, risultò essere autore della prima il signor Ernesto Franceschini da Crema, dimorante in Torino, e della seconda il signor cav. Oreste Carlini d'Arezzo, dimorante in Livorno.

— La *Gazzetta di Genova* pubblica la seguente relazione che la Commissione degli ingegneri governativi e della ferrovia, incaricata di visitare la gran galleria dei Giovi, trasmise alle autorità:

In adempimento dell'incarico ricevuto da codesto onorevole Ministero i sottoscritti si sono recati nella giornata di lunedì 22 corr. a visitare la parte della galleria dei Giovi in cui si sono recentemente manifestati alcuni disordini, e vengono ora colla presente a render conto dei risultati di questa visita la quale era presenziata dagli ingegneri locali del servizio di manutenzione delle ferrovie dell'Alta Italia.

I disordini di cui è caso sono avvenuti in un tratto di dieci a dodici metri di lunghezza posto a metà lunghezza della galleria, e precisamente a met. . . . a nord del pozzo num. 4.

Essi derivano da un rigonfiamento del terreno sotto l'arco rovescio il quale rigonfiamento ha raggiunto la sua maggiore intensità sotto il binario ascendente, vale a dire nel mezzo circa della metà dell'arco rovescio dal lato di ponente.

Gli effetti di questo rigonfiamento sono stati i seguenti:

L'arco rovescio si è deformato a tal punto che nella parte di mezzo del tratto danneggiato, quest'arco di concavo come era prima è divenuto convesso, e vi si sono manifestate varie fenditure in senso longitudinale e recentemente anco in senso trasversale. L'arco trovando poi la resistenza prevalente del vicino piedritto a ponente si è rotto al punto d'unione col piedritto stesso mediante una fessura che partendo da questo angolo penetra obliquamente nella grossezza dell'arco stesso e la parte così staccata si è sollevata insieme alla banchina sovrapposta all'arco che corre lungo il piedritto della galleria. Questo sollevamento è stato di 0 m. 15 circa per quattro a cinque metri di lunghezza nella parte media del tratto danneggiato, andando progressivamente a ridursi fino a zero alle due estremità del tratto stesso.

Nel lato verso levante dell'arco rovescio, il sollevamento è stato poco sensibile; sotto lo acquedotto centrale, da misure prese hanno accennato un rialzamento di 0 m. 05, che va diminuendo verso levante fino al di là della rotaia più vicina al piedritto. In questo punto la parte mossa dell'arco rovescio si è distaccata dall'altra, alzandosi di circa 0 m. 02. Questo alzamento è stato naturalmente accompagnato dallo schiacciamento dei mattoni lungo la linea di distacco.

La pressione fortissima esercitata dall'arco rovescio sui piedritti ha cagionato qualche rottura saltuaria nei mattoni al basso dei piedritti stessi. Ma queste rotture sono affatto superficiali, non penetrano al di là di 0,03 e 0,04, e non si alzano a più di 0,30 a 0,40 sopra la banchina.

Del resto i piedritti come la parte rimanente del rivestimento sono perfettamente sani, senza traccia alcuna di un disordine qualsiasi per piccolo che fosse.

Il movimento ha avuto principio nei primi giorni del mese; ora l'alzamento della banchina è cessato, e si osservano solamente nella parte guastata dell'arco rovescio nuove fenditure in senso longitudinale e trasversale che trovano la loro spiegazione nei disordini già avvenuti e nel compimento del processo di rigonfiamento che si è manifestato nel terreno sottostante.

Da misure che si sono fatte giornalmente colla massima cura dagli ingegneri della Società risulta che non vi è stato spostamento alcuno dei piedritti, e questo fatto è in pieno accordo colla disposizione delle rotture che si sono manifestate nell'arco rovescio. Se vi fosse stato spostamento nei piedritti, il distacco avvenuto nel detto arco invece di finire in punta all'unione del piedritto coll'arco senza alcun schiacciamento dei materiali per penetrare profondamente nella grossezza dell'arco, andando verso il centro della galleria si sarebbe fatto in senso perfettamente contrario; la parte distaccata avrebbe avuta la sua punta verso il centro della galleria, e la fenditura sarebbe andata internandosi nella grossezza dell'arco dal centro verso del piedritto.

Si può dunque ritenere come assoluta certezza che fin ora i piedritti non si sono menomamente mossi e tutto il rivestimento essendo sano se ne deve concludere che nello stato attuale delle cose non vi è alcun pericolo per l'esercizio, e vi è ogni ragione di credere che i lavori di riparazione, i quali non presentano serie difficoltà, saranno agevolmente terminati prima che possa nascere alcun pericolo di questa natura.

Durante la costruzione della galleria sembra che si siano incontrate in questo tratto serie difficoltà, appunto per la proprietà del terreno di rigonfiarsi al contatto dell'aria o dell'acqua. L'arco a rovescio avrebbe dovuto allora essere ricostrutto, e questa informazione è confermata dal fatto che la grossezza del detto arco constatata per mezzo di un foro eseguito con una baramina è stato trovato di un metro e quindici centimetri, dimensione questa che eccede notevolmente quella che si suole adoperare per simili lavori.

Il lavoro da farsi dovrà consistere nel rifacimento dell'arco rovescio, adoperando invece di mattoni pietra dura di scelta qualità sagomata e disposta a raggio, dando alla parte in contatto col terreno una curvatura maggiore di quella della parte interna, e collegando accuratamente la nuova volta coi piedritti.

Non si crede necessaria per ora una sbadacchiatura fra i piedritti e non sarebbe il caso di ricorrervi che se si manifestasse nei piedritti stessi uno spostamento di cui non vi è alcun indizio.

Questa sbadacchiatura dovrebbe allora essere fatta con legname quercia di forte riquadratura, aggiungendo ai sbadacchi orizzontali puntelli verticali che impedissero ai primi di curvarsi all'insù.

Per tutte queste disposizioni si può confidare che non mancherà d'altronde di provvedere nel miglior modo il personale tecnico della Società dell'Alta Italia.

Il Direttore governativo dei lavori delle ferrovie liguri
Fir. A. Siben.

Il Commissario governativo per la sorveglianza dell'esercizio
Fir. Mella.

— Leggiamo nella *Patrie* del 29 dicembre che un grave disastro avvenne ultimamente al teatro d'Ulma. Durante una rappresentazione, ventiquattro lampade a petrolio attaccate ad un lampadario appeso al soffitto scoppiarono tutto ad un tratto, ed il petrolio infiammato cadde come una pioggia di fuoco sugli spettatori, fra i quali trovavansi non poche signore, venti delle quali videro incendiarsi le vesti, e riportarono ustioni gravissime tanto, che una di esse cessò di vivere poche ore dopo in mezzo a' più atroci dolori.

— Secondo quanto scrive il *Moniteur de la Caledonie* del 1° ottobre 1873, fino a quell'epoca vi erano stati deportati 3174 condannati politici, 731 dei quali subivano la deportazione in un recinto fortificato, e 2443 la deportazione semplice. Fra questi ultimi, 248 condannati politici che si erano distinti per la loro buona condotta, furono autorizzati ad abbandonare l'isola dei Pini per andare a stabilirsi sulla Gran Terra.

— Ieri mattina, scrive il *Soir* di Parigi del 29 dicembre, una fabbrica di fulminanti per pistole da bambini, situata nello stabile n. 34 delle corti di Vincennes, nel quartiere di Sant'Antonio, saltò per aria in seguito ad una esplosione, e delle dieci operaie che trovavansi intente al lavoro, cinque morirono subito sotto le macerie, una di lì a poche ore, e le altre quattro sono in uno stato compassionevole e che ispira le più serie inquietudini. Il signor Leone Renault, prefetto di polizia, domandò subito le più particolareggiate informazioni sullo stato delle famiglie lasciate dalle sventurate operaie, per poter provvedere sollecitamente ai loro più urgenti bisogni, ed il signor barone di Rothschild, per lo stesso caritatevole scopo, inviò subito 2000 franchi.

— Leggiamo nel *Nord* del 28 dicembre che, in una sala della Società Filarmonica di Bruxelles è esposto uno stupendo quadro del Tiziano, che rappresenta una *Danae* sdraiata che assiste alla pioggia di monete d'oro, e che fu comperato al prezzo di 360,000 franchi per il Museo dell'Eremitaggio di Pietroburgo.

— L'artiglieria russa di campagna conta attualmente 47 brigate d'artiglieria montata, indipendentemente dalle brigate stazionate in Asia. Al principio del 1873, 39 di quelle brigate comprendevano ciascuna: 1 batteria da 9; 2 da 4 e 1 di mitragliere. Le otto altre brigate (Caucaso, Kasan, Saratorow) avevano una batteria da 9 e 3 da 4. Si disponeva adunque pel tempo di guerra di: 47 batterie da 9 con 376 pezzi e 1128 carri di munizione, 102 batterie da 4 con 816 pezzi e 1632 carri di munizione, 39 batterie di mitragliere con 312 pezzi e 624 carri di munizione.

In totale: 188 batterie, 1504 pezzi e 3384 carri di munizione.

Il riordinamento dell'artiglieria ha modificato la composizione delle brigate, che conteranno d'ora in poi 6 batterie, cioè: 3 da 9; 2 da 4 ed 1 di mitragliere. Questo riordinamento si eseguisce gradatamente. Una decisione del 22 gennaio 1873 ha ordinato la formazione della seconda batteria da 9 in 35 brigate; una decisione del 5 agosto prescrisse la formazione della seconda batteria da 9 in altre 10 brigate, della terza batteria da 9 in 39 brigate, infine della batteria di mitragliere in 2 brigate.

Rimangono ancora da crearsi la seconda batteria da 9 in 2 brigate, la terza in 8 brigate, infine la batteria di mitragliere in 6 brigate. Quando questo riordinamento sarà completamente operato, l'artiglieria montata conterrà sul piede di guerra:

141 batterie da 9 con 1128 pezzi e 3384 carri di munizione.
94 id. da 4 id. 1504 id.
47 id. di mitragliere id. 376 id. 752 id.
In tutto 282 batterie, 2256 pezzi e 5640 carri di munizione.

Sul *piede di pace* una batteria ha un personale, con effettivo ridotto, di 4 sezioni e non tiene che 4 pezzi e 2 carri di munizioni (4 per le tre brigate della guardia, per quelle del Caucaso e per le brigate 19, 20 e 21). Sul *piede di pace rinforzato*, una batteria monta 8 pezzi ed 8 carri; per passare sul *piede di guerra*, essa più non ha che da ricevere i cavalli necessari per mobilizzare da 8 a 16 carri di munizioni, secondochè si tratti di una batteria da 4 o da 9, più ancora 2 cavalli per ogni pezzo da 4, poichè in tempo di guerra i pezzi da 4 sono a sei cavalli, in luogo di 4 come in tempo di pace.

Fino al 1871, tutte le brigate d'artiglieria della Russia d'Europa erano sul piede di pace; una decisione del mese di maggio 1871 poneva 21 brigate sul *piede di pace rinforzato*; ma, per facilitare il lavoro del riordinamento dell'artiglieria, la decisione del 5 agosto 1873 ha riposte 14 di quelle brigate sul piede di pace ordinario, ciò che ha reso disponibili i traini di 224 pezzi e di 336 carri.

Quando il riordinamento sarà compiuto, l'artiglieria comprenderà:

7 brigate sul piede di pace rinforzato, ossia 42 batterie con 336 pezzi e 336 carri di munizione;

40 brigate sul piede di pace ordinario, ossia 240 batterie con 960 pezzi e 516 carri;

In tutto: 282 batterie con 1296 pezzi e 864 carri di munizioni.

DIARIO

Si conferma che l'imperatore Gugliemo di Germania ha firmato un progetto di legge importante sull'ordinamento provinciale, complemento della legge sull'ordinamento dei circoli. Questo progetto deve bentosto essere presentato alle Camere prussiane. Si prevede che queste non potranno condurre a termine i loro lavori prima che si raduni il Reichstag.

L'Assemblea francese, spronata dagli eccitamenti del ministro delle Finanze, si è spicciata nella sua seduta del 30 dicembre a votare alla quasi unanimità l'assieme del progetto di legge inteso a fissare il bilancio generale delle spese e delle entrate pel 1874. La legge stessa fu poi emanata immediatamente dal *Journal Officiel* del giorno successivo.

La Camera ha poi iniziata, senza perder tempo, la discussione del progetto di legge sulle nuove imposte. Il signor de Ventavon si è lagnato degli aggravi eccessivi che, secondo lui, pesano sulla proprietà fondiaria. Il signor Tolain ha parlato contro le imposte di consumo. Il signor Pasquale Duprat ha detto alcune cose a favore del suo emendamento relativo ad una imposta sul capitale. Ma siccome si trattava non di discutere, ma di votare in fretta, l'Assemblea ha adottato senza discussione l'articolo 1° del progetto.

Sull'articolo 2° si è impegnata una viva discussione fra il signor Raudot il quale proponeva di sostituire il nuovo decimo sui diritti di registro coll'applicare alla rendita francese il diritto di trasmissione dei valori mobiliari, ed il signor Magne che ha respinto questa proposta siccome contraria alla buona fede pubblica ed all'interesse del Tesoro. La mozione del signor Raudot fu respinta con 502 voti contro 83.

E la discussione sulle nuove imposte si è fermata a questo punto per venire ripresa nella seduta successiva.

La *Patrie* si lagna a voce alta perchè il governo tardi tanto a fare conoscere la sua opinione intorno alle questioni che formano oggetto degli studi della Commissione dei Trenta.

La ragione per cui questi studi divagano e non approdano mai a qualche conchiusione pratica dipende, secondo il foglio parigino, da che la Commissione non ha un regolo, non ha un progetto che ne costituiscano la base e la responsabilità di questa situazione cade sul governo.

« Tocca al governo pronunciarsi, tocca a lui far conoscere i suoi progetti. Come la cura di governare, così il debito di indicare i mezzi politici, senza dei quali egli non saprebbe dirigere gli affari del paese, incombono al governo. Il messaggio presidenziale aveva fatto credere che le cose sarebbero andate a questo modo, ma ancora non si vede nulla.

« Il potere sarebbe in verità troppo agevole còmpito e troppo agevole ad esercitarsi se consistesse semplicemente nel lasciare altrui la fatica di risolvere le grandi difficoltà senza compromettervisi, e se tutto il suo lavoro consistesse nel lasciarsi portare dalle forze poste a sua disposizione. Il signor Thiers, quando presentò il progetto delle leggi costituzionali, non intendeva altrimenti a questo modo la missione del potere esecutivo, ed aveva ragione.

« L'indomani del 24 maggio e del 20 novembre il maresciallo Mac-Mahon fu investito di una grande autorità morale. Egli era così forte, così potente come lo fu il signor Thiers l'indomani della disfatta della Comune. Ma questa grande autorità implicava anche dei grandi doveri. L'Assemblea ed il paese gli avevano rimesso il potere con fiducia, con slancio. Ciò significava: « Noi ci aspettiamo molto da voi! »

« Il paese aspetta ancora. Alcune mezze misure, alcuni rimutamenti insignificanti in un personale pessimo, tutta l'opera del governo è stata questa. Il paese aspetta ancora e la Commissione dei Trenta, giudicando che le grandi deliberazioni si sono aspettate anche troppo, si è finalmente decisa di pregare il governo a pronunziarsi.

« È urgente che il gabinetto parli, che esso presenti i suoi progetti, che dica qual cosa esso arrechi al paese ed all'Assemblea. Solo a questa condizione si potranno impegnare delle discussioni pratiche e rapide. Il governo non ha il diritto di tacere. Tutto al contrario, esso ha il dovere di appalesarsi. »

Il corrispondente parigino del *Journal de Genève* scrive esser poco probabile che le leggi costituzionali vengano davanti all'Assemblea prima della seconda metà del febbraio.

Sui dissensi intervenuti a Madrid tra il signor Castelar e il presidente delle Cortes, Salmeron, si leggono i seguenti particolari in una corrispondenza dell'*Indépendance Belge*: Il dissenso nacque a proposito dei vescovi. Agli amici del signor Salmeron rincrebbe che Castelar siasi rivolto al Vaticano per la nomina di parecchi prelati. Essi vorrebbero che si introducesse nella pratica la formola che proclama la Chiesa libera nello Stato libero, e che il governo si frammischiasse meno che può negli affari del clero. Su questo argomento il sig. Salmeron si sarebbe espresso con frasi molto energiche, delle quali si sarebbero risentiti gli amici del signor Castelar, il quale fece inscrire nel giornale ritenuto per suo organo, la *Discusion*, un articolo nel quale si leggono le seguenti linee:

« La situazione della repubblica spagnuola impone ai governanti obblighi ch'essi devono adempiere, anche a dispetto delle loro convenzioni politiche, delle loro inclinazioni naturali e dei loro desiderii; non si può governare altrimenti: o la repubblica muore schiacciata sotto il peso dell'opinione pubblica, che ad alte grida chiede stabilità e ordine, oppure continua a seguire la stessa via di oggidì, risoluta di lasciare in disparte certi impegni per salvarsi, dando soddisfazione all'opinione pubblica. In questo terribile dilemma, a nulla giova dire, essere meglio cedere il nostro posto ai nostri avversari e lasciare che ritorni la monarchia; ciò sarebbe indegno, e le nazioni, come i re non devono abdicare il potere. »

La corrispondenza citata soggiunge: « Il guanto è gettato. O il signor Castelar avrà il sopravvento sul signor Salmeron, e allora avremo la repubblica unitaria con Castelar presidente; oppure il signor Salmeron diverrà capo del potere esecutivo, e questi ci condurrà forzatamente e fatalmente alla federazione delle provincie. Debbo far osservare che i partiti estremi sono nella gioia di vedere in conflitto fra loro il partito Salmeron e il partito Castelar. Gli intransigenti ripresero coraggio, e gli alfonsisti raddoppiano i loro sforzi. »

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI PALERMO

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 10 gennaio 1874 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco numero 67 nel comune di Cinisi, provincia di Palermo, coll'aggio medio annuale di lire 475 65.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta da bollo corredata dai documenti comprovanti i requisiti voluti dall'articolo 135 del regolamento approvato con Reale decreto 24 giugno 1870, num. 5736, nonchè i titoli di pensione o servizio accennati nel successivo articolo 136, qualora ne fossero provvisti.

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte nel mentovato regolamento sul lotto.

Palermo, addì 17 dicembre 1873.

Il Direttore: L. Gombato.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI NAPOLI

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 15 gennaio 1874 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco numero 720 nel comune di Altamura, provincia di Bari, con l'aggio lordo medio annuale di lire 3680 78.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta da bollo, corredata dai documenti comprovanti i requisiti voluti dall'art. 135 del regolamento approvato con R. decreto 24 giugno 1870, n. 5736, nonchè i titoli di pensione o servizio accennati nel successivo art. 136, qualora ne fossero provvisti.

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte nel mentovato regolamento sul lotto.

Napoli, addì 20 dicembre 1873.

Per il Direttore Compartimentale
P. Barbalonga.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI VENEZIA

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 14 gennaio 1874 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco numero 121 nel comune di Roncade, provincia di Treviso, coll'aggio medio annuale lordo di lire 1011 48.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta da bollo, corredata dai documenti comprovanti i requisiti voluti dall'art. 135 del regolamento approvato con R. decreto 24 giugno 1870, n. 5736, nonchè i titoli di pensione o servizio accennati nel successivo art. 136, qualora ne fossero provvisti.

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte nel mentovato regolamento sul lotto.

Venezia, addì 22 dicembre 1873.

Il Direttore: Marinuzzi.

CAPITANERIA DI PORTO

DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI MESSINA

Sulla spiaggia di Rocca Bianca (Patti) veniva il 10 andante mese ricuperato un albero di legno abete, lungo metri 7 30, della grossezza media di centimetri 60, stato apprezzato lire 15 circa, pel cattivo stato in cui si trova.

Chiunque credesse di aver diritto a siffatto ricupero potrà esperire le sue ragioni appo questo ufficio nei termini di cui agli articoli 131 e 136 del Codice per la marina mercantile.

Messina, 27 dicembre 1873.

Il Capitano di Porto
Bertolini.

CAPITANERIA DEL PORTO DI ANCONA

Avviso.

Il giorno 4 del corrente mese sono state ricuperate nel circondario marittimo di Ortona numero 1325 dogarelle, cioè sulla spiaggia di San Benedetto num. 606, e su quella di Giulianova num. 719.

Chiunque avesse diritto a tale ricupero dovrà presentare la sua domanda a questa Capitaneria di porto nel termine prefisso dall'art. 136 del Codice per la marina mercantile.

Ancona, li 27 dicembre 1873.

Il Capitano di Porto
E. Tondi.

Dispacci elettrici privati

(AGENZIA STEFANI)

Borsa di Firenze — 1° gennaio

Rend. ital. 5 0/0	(*) 67 35	nominale
Id. id. (god. 1° luglio 73	— —	
Napoleoni d'oro	23 26	contanti
Londra 3 mesi	29 06	»
Francia, a vista	116 25	»
Prestito Nazionale	64 —	nominale
Azioni Tabacchi	870 —	contanti
Obbligazioni Tabacchi	— —	
Azioni della Banca Naz. (nuove)	2180 —	»
Ferrovie Meridionali	(*) 425 —	nominale
Obbligazioni id.	— —	
Banca Toscana	1616 —	contanti
Credito Mobiliare	920 —	fine mese
Banca Italo-Germanica	(*) 396 —	»
Banca Generale	— —	

(*) Cupone staccato.

Pietroburgo, 1. — È smentita la notizia che il principe Gortchakoff abbia dato la sua dimissione.

Breslavia, 1. — Avendo il vescovo di Breslavia ricusato di nominare un curato in conformità della legge, gli fu sospeso lo stipendio, il quale ascende a 12 mila talleri.

Madrid, 1. — A Cartagena è scoppiato un incendio a bordo del *Tetuan*, il quale colò a fondo.

Il direttore o lo stampatore del giornale intransigente *Il Justiciero* furono arrestati.

Parigi, 1. — Oggi ebbero luogo i ricevimenti del maresciallo presidente.

Buffet disse al maresciallo:

« Indirizzando a voi i miei voti, io li indirizzo alla Francia. »

Mac-Mahon rispose:

« È alla Francia che noi tutti dobbiamo consacrarci. »

Non fu pronunziato alcun discorso.

La voce relativa al richiamo dell'*Orénoque*, bastimento francese di stazione a Civitavecchia, è smentita. Non trattasi di fare alcun mutamento alla situazione di questo legno, nè alle istruzioni date al suo comandante dal precedente governo.

Nel corrente anno 1874 la Gazzetta Ufficiale non sarà più pubblicata nei dì di domenica.

Con fogli di Supplemento sarà provveduto alla regolare e pronta pubblicazione delle materie ufficiali.

I signori che desiderano di associarsi e quelli ai quali è scaduta col 31 dicembre 1873, e che intendono di rinnovare la loro associazione, sono pregati di farlo sollecitamente, per evitare ritardi od interruzioni nella spedizione del giornale.

Le domande di associazione e di inserzione con vaglia postale in *piego affrancato* o con biglietti di banca in *piego affrancato* e *raccomandato* od *assicurato*, debbono essere indirizzate all'Amministrazione della Gazzetta Ufficiale, in Roma, via de' Lucchesi.

MINISTERO DELLA MARINA

Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 1° gennaio 1874, ore 14,25.

Cielo sereno nel nord e nel centro, nuvoloso nel mezzodì. Piove sul canale d'Otranto. Barometro stazionario nel nord, alzato di 1 a 3 mill. nel centro e sud. Dominano venti di nord-est generalmente deboli. Mare qua e là mosso. Le pressioni aumentano di molto e sono altissime anche in quasi tutta l'Europa occidentale. Probabile continui il tempo calmo e cielo qua e là nuvoloso.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

Addì 1° gennaio 1874.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	769 2	769 8	769 9	771 4	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	= — 3 6	4 7	7 0	1 0	TERMOMETRO
Umidità relativa	69	65	57	81	Massimo = 7 2 C. = 5 7 R. Minimo = — 3 6 C. = — 2 9 R.
Umidità assoluta	2 85	4 14	4 80	4 01	Magneti regolari.
Anemoscopio	N. 6	N. 3	N. 0	N. 0	
Stato del cielo	10. belliss.	10. chiariss.	10. belliss.	10. chiariss.	

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 2 gennaio 1874.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	CONTANTI		FINE CORRENTE		FINE PROSSIMO		Nominale
			LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	
Rendita Italiana 5 0/0	2 semest. 74	—	67 60	67 57	— —	— —	— —	— —	—
Detta detta 3 0/0	1 aprile 74	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Prestito Nazionale	1 ottob. 73	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Detto piccoli pezzi	»	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Detto stallonato	»	—	— —	—	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»		— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Certificati sul Tesoro 5 0/0	1 trimest. 74	537 50	— —	513 —	— —	— —	— —	— —	—
Detti Emiss. 1860-64	1 ottob. 73	—	72 20	72 12	— —	— —	— —	— —	—
Prestito Romano, Blount	»	—	71 60	71 50	— —	— —	— —	— —	—
Detto Rothschild	1 dicemb. 73	—	70 80	70 25	— —	— —	— —	— —	—
Banca Nazionale Italiana	1 luglio 73	1000	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2190
Banca Romana (*)	1 genn. 74	1000	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1935
Banca Nazionale Toscana	»	1000	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Banca Generale (*)	»	500	— —	— —	451 50	451 —	— —	— —	—
Banca Italo-Germanica (*)	»	500	347 —	345 —	346 —	345 —	— —	— —	—
Banca Austro-Italiana	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Banca Industriale e Commerciale (*)	1 genn. 74	250	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Azioni Tabacchi	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni dette 6 0/0	1 ottob. 73	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Strade Ferrate Romane	1 ottob. 65	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni dette	1 luglio 73	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
SS. FF. Meridionali	—	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni delle SS. FF. Meridionali	—	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Buoni Merid. 6 0/0 (oro)	—	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Società Anglo-Rom. per l'illuminazione a gas	1 luglio 73	500	450 —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Gas di Civitavecchia	1 genn. 74	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Pio Ostiense	—	430	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Credito Immobiliare	—	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Compagnia Fondiaria Italiana	—	250	147 —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Rendita Austriaca	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Ancona	30	— —	— —	— —
Bologna	30	— —	— —	— —
Firenze	30	— —	— —	— —
Genova	30	— —	— —	— —
Livorno	30	— —	— —	— —
Milano	30	— —	— —	— —
Napoli	30	— —	— —	— —
Venezia	30	— —	— —	— —
Parigi	90	—	— —	— —
Marsiglia	90	114 60	114 50	— —
Lione	90	— —	—	— —
Londra	90	29 05	29 02	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 franchi		23 20	23 16	— —
Sconto di Banca				

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 0/0: 1° semestre 1874 69 75 contanti; 70 10, 05 fine.

Banca Generale 453 fine.

Banca Italo-Germanica 345 fine; 345 45, 25, 45, 50 contanti.

(*) Dividendo 1873.

Il Deputato di Borsa: P. LUIGIONI.
Il Sindaco: A. PIERI.

SOCIETÀ VENETA PER L'INDUSTRIA SERICA
PADOVA

2ª convocazione di assemblea generale straordinaria.

Caduta deserta la prima convocazione per mancanza d'intervento all'assemblea del numero dei soci prescritto dall'art. 17 dello statuto sociale,

Giusta gli articoli 18 e 21 dello statuto sociale e deliberazione del Consiglio di Amministrazione, è invitata l'assemblea generale straordinaria degli azionisti fondatori in seconda convocazione pel giorno 18 gennaio venturo 1874, alle ore 1 pom., nella sede della Società in Padova, via Spirito Santo, nº 1765, per deliberare sulle proposte che erano stabilite nell'ordine del giorno per la convocazione del 21 dicembre 1873, che qui si riproducono:

1º Sulla riduzione del capitale sociale.

2º Subordinatamente alla approvazione del nº 1º, modificazioni dello statuto sociale relative alla riduzione del capitale.

3º In quanto non venga approvata la prima proposta, sulla domanda avanzata dai signori Villa Vimercati e C. - M. ed A. Errera e C. - Figli Weill-Schott e C. - Jacob Levi e Figli - Leone Rocca, di scioglimento della Società e sui provvedimenti relativi alla liquidazione.

A termini dello statuto sociale:

Art. 13. L'assemblea generale si compone di tutti i soci proprietari di non meno di 10 (dieci) azioni depositate nella cassa della Società o presso quelle casse che verranno designate dal Consiglio d'Amministrazione almeno 10 (dieci) giorni prima di quello stabilito per l'assemblea.

Art. 14. Non possono venire ammessi al deposito per l'intervento all'assemblea i certificati o titoli al portatore dei quali non sieno state interamente pagate le rate scadute.

Art. 15. Ogni 10 (dieci) azioni hanno diritto ad un voto, ma nessuno potrà avere più di 5 (cinque) voti, qualunque sia il numero delle sue azioni depositate.

Art. 16 L'azionista avente diritto d'intervenire all'assemblea può farvisi rappresentare, e sarà valido a tale effetto il mandato espresso sul biglietto stesso d'ammissione, purchè il mandato sia conferito ad un azionista che abbia diritto d'intervenire all'assemblea. Un mandatario non potrà rappresentare più di 5 (cinque) voti oltre a quelli che gli appartenessero in proprio.

I depositi fatti per l'intervento alla prima convocazione giovano anche per la seconda, restando validi a tale effetto i viglietti d'ammissione già rilasciati per l'assemblea del 21 dicembre 1873.

Per gli ulteriori depositi restano ferme le norme che erano stabilite per la prima convocazione, e cioè:

Essendo stato richiamato il versamento di soli due decimi, non essendo per anco stati emessi i certificati provvisorii delle azioni, ed essendo l'appartenenza delle azioni sociali e del primo versamento legittimati debitamente dall'atto costitutivo della Società, così il Consiglio stabilisce che per l'ammissione all'assemblea generale dovranno essere depositate le carte di ricevuta del secondo decimo richiamato.

Il detto deposito dovrà essere effettuato presso la sede della Società dal sette al dodici gennaio 1874 contro ricevuta e viglietto d'ammissione all'assemblea.

Padova, 28 dicembre 1873.

Pel Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
7058 MOISE VITA JACUR.

SOCIETÀ EDIFICATRICE ITALIANA

AVVISO.

In seguito agli avvisi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 gennaio, 7 aprile 1873 e seguenti, coi quali si mettevano in mora i possessori dei titoli sociali in ritardo dei versamenti, si fa noto che sono state vendute alle pubbliche grida nella Borsa di Firenze del 29 dicembre 1873 nº 150 duplicati delle azioni morose di quattro decimi; e per mancanza di oblatori, sopra altre nº 511 azioni come sopra, verificatasi alla vendita suddetta, secondo il verbale del signor Cesare Ademollo, Regio agente di cambio, autorizzato presso questa Borsa, la Società dichiara quindi, a termini dell'art. 153 del Codice di commercio, e 13 dello statuto, la decadenza delle azioni originali, che portano le seguenti serie e numeri:

Serie A N. 72 a 75 - 160 a 179 - 340 - 341 - 343 - 385 - 401 - 402 - 593 - 594 - 601 - 602 - 622 - 797 a 803 - 860 a 862 - 882 a 907 - 929 a 938 - 941 - 949 - 960 - 961 - 969 - 974 - 979 - 1301 a 1400 - 1410 - 1411 - 1721 - 1722 - 1728 - 1846 - 1847 - 1854 - 1857 - 1870 a 1873 - 1892 - 1894 a 1897 - 2216 a 2219 - 2340 a 2343 - 2971 - 2972 - 2979 - 3004 - 3036 - 3181 - 3183 - 3462 a 3468 - 3514 a 3518 - 3521 a 3525 - 3530 - 3536 a 3540 - 3542 - 3544 - 3546 - 3548 - 3549 - 3601 - 3602 - 3606 - 3696 - 3711 a 3715 - 3834 a 3844 - 3884 - 3885 - 3914 - 3915 - 3945 - 3946 - 3948 - 3950 - 3951 a 3953 - 3959 - 3961 - 3984 - 3985 - 3987 - 3988 - 3990 a 3994.

Serie B N. 1 a 4 - 246 a 265 - 580 - 581 - 583 - 589 - 590 - 623 a 637 - 712 - 944 - 945 - 1134 - 1541 - 1855 - 1930 - 1931 - 2092 - 2093 - 2104 a 2128 - 2187 - 2272 - 2451 a 2460 - 2490 a 2498 - 2500 - 2588 a 2591 - 2993 a 3025 - 3053 - 3062 - 3117 - 3136 - 3256 - 3257 - 3319 - 3326 - 3372 a 3376 - 3378 - 3380 a 3384 - 3456 - 3460 - 3462 - 3468 - 3469 - 3568 - 3781 - 3783 a 3785 - 3793 - 3794 - 3796 a 3799 - 3802 - 3877 - 3908 a 3911 - 3914 - 3919 a 3921 - 3939 - 3941 - 3942 - 3944 - 3959 a 3962 - 3964 a 3988 - 3993 - 3994 - 3996.

Serie C N. 90 - 133 a 136 - 138 a 140 - 142 a 150 - 154 - 156 - 157 - 161 a 165 - 181 - 187 a 189 - 200 a 204 - 472 a 474 - 476 - 483 a 492 - 495 a 504 - 521 - 522 - 525 - 527 - 549 - 560 a 565 - 592 a 595 - 598 - 604 - 610 - 627 - 633 - 869 a 872 - 1046 a 1053 - 1055 - 1060 - 1061 - 1192 a 1195 - 1802 - 1803 - 1807 - 1808 - 1823 - 1846 a 1848 - 1858 - 1859 - 2011 a 2020 - 2079 - 2080 - 2085 a 2087 - 2098 - 2114 - 2118 a 2120 - 2122 - 2124 a 2126 - 2128 - 2134 - 2137 - 2150 - 3966 - 3969 a 3981.

Firenze, il 29 dicembre 1873.

7054 La Direzione Generale.

SOCIETÀ DEI GRANDS-HOTELS

A termini della deliberazione presa oggi dal Consiglio d'Amministrazione, in base all'art. 8 dello statuto sociale, i signori azionisti sono invitati ad eseguire, dal 25 al 28 gennaio p. v., presso la cassa del Credito Milanese in Milano, via Alessandro Manzoni, nº 12, il versamento del 9º decimo di L. 50 per ciascuna delle rispettive loro azioni, sotto le avvertenze dell'art. 9 dell'anzidetto statuto per i versamenti in ritardo.

Milano, 20 dicembre 1873.

15 *I CONSIGLIERI D'AMMINISTRAZIONE.*

SOCIETÀ ANONIMA DELLA FERRIERA MASSON

Gli azionisti della Società Anonima della Ferriera Masson sono convocati in adunanza generale straordinaria in Livorno, al primo piano dello stabile di nº 9 in via del Casone, pel giorno di sabato 17 gennaio 1874, a ore 12 m., ad effetto di deliberare sui provvvedimenti opportuni per la liquidazione sociale, andando la Società a cessare, per le disposizioni contrattuali e ai termini del Regio decreto del dì 30 gennaio 1873, col cadere del presente anno.

Livorno, 30 decembre 1873.

Il Presidente del Consiglio di Sindacato: E. SANSONI.

2 *Il Segretario:* ERNESTO NAGNI.

TRASLAZIONE 6847
E TRAMUTAMENTO DI RENDITA.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile d'Asti riunito in camera di consiglio, con suo decreto 9 dicembre 1873, sul ricorso di Toso Secondo fu Giacinto, residente a Torino, dichiarò essere il medesimo unico erede testamentario dell'avv. Antonio Toso fu Giacomo Francesco, deceduto in Asti il 7 marzo 1850, ed autorizzò la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare la traslazione in capo al ricorrente del certificato d'iscrizione nominativa n. 53364, dell'annua rendita di lire 90, già intestato al defunto, e quindi il tramutamento dello stesso certificato in una corrispondente iscrizione al portatore.

Asti, 10 dicembre 1873.

G. COTTALORDA sost. PALMIERO.

6636 AVVISO.

(2ª *pubblicazione*)

Si fa noto a chi di ragione che sull'instanza di Boaro Amedeo Antonio fu Luigi, residente in Ivrea, ammesso al beneficio del gratuito patrocinio con decreto della Commissione presso il tribunale civile e correzionale d'Ivrea 8 novembre 1873, venne con decreto del prefato tribunale civile di Ivrea 2 decembre andante, debitamente registrato a debito in Ivrea colla tassa di lire 3 e centesimi 60, al n. 2612, il giorno 3 successivo, dichiarata di assoluta proprietà dello stesso Amedeo Antonio Boaro fu Luigi la cartella del Debito Pubblico italiano, consolidato 5 per 0[0], in data 21 agosto 1862, col n. 34780, della rendita di lire cento, intestata a favore dell'ora defunto Luigi fu Giuseppe Boaro e vincolata di ipoteca per la dote e ragioni dotali della defunta Felicita Waucher.

Che senza pregiudizio dei diritti degli altri eredi legittimati di detto Luigi fu Giuseppe Boaro da esperirsi sui beni stabili venne autorizzata la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare il tramutamento della rendita medesima in altra al portatore, consolidato cinque per cento di pari rendita, ed ordinato della medesima la rimessione al notaio Angelo Vittorio Ripa di questa città perchè ne curi l'alienazione e ne converta il prezzo negli usi indicati in precedenti decreti del prefato tribunale civile d'Ivrea.

Ivrea, il 15 decembre 1873.

ANGELO VITTORIO RIPA, proc. capo.

6801 NOTA.

(2ª *pubblicazione*)

Con decreto 10 dicembre 1873 il tribunale civile d'Alessandria, sull'instanza delli signori dottore Gioanni Giacomini fu Gioanni Maria di Sale e Luigi Giacomini fu altro Luigi di Treviso, zio e nipote, quali eredi del fu loro zio e prozio canonico penitenziere Francesco Giacomini fu Giuseppe, resosi defunto in Alessandria, autorizzò la Direzione Generale del Debito Pubblico a tramutare il certificato nominativo rilasciato a favore del detto signor canonico D. Francesco Giacomini li 29 marzo 1862, n. 6339, della rendita di lire quindici, categoria cinque per cento, in cartelle al portatore della stessa rendita, da rimettersi ai predetti instanti nella premessa loro qualità di eredi del titolare.

Tanto si deduce a pubblica notizia a senso dell'art. 89 del regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942.

Alessandria, li 13 dicembre 1873.

BERTOLAJA caus. ALESSANDRO.

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª *pubblicazione*).

Con decreto della sezione promiscua presso il tribunale civile e correzionale di Firenze, composta del signor cavalier Giorgio Curcio, presidente; Filippo Petrucci e D'Errico Giuseppe, auditori, del 12 dicembre 1873, esente per legge da registro, è stato autorizzato quanto appresso:

Omissis, ecc.

Autorizza il tramutamento a nome di Enrico, Federigo e Prospero Tomasoni delle due cartelle di rendita pubblica intestate a Luigi Tomasoni, l'una del 12 dicembre 1864, num. 9854, della rendita di lire 390; la seconda del 31 dicembre 1864 intestata come sopra num. 10158, della rendita di lire 450; e finalmente una cartella come sopra intestata nel 23 novembre 1871, num. 7026, nella Cassa centrale depositi e risparmi per lire 8000, facendovi l'annotamento del diritto d'usufrutto sulla metà delle cartelle stesse a favore di Caterina Coradeschi vedova di Luigi Tomasoni di lei vita natural durante.

Dichiara infine esente da ogni responsabilità le pubbliche Amministrazioni suddette.

Così deliberato all'udienza del 12 dicembre 1873.

Firmati: Cav. Giorgio Curcio vicepresidente — G. Zati cancelliere.

6756 Cav. dott. VINCESLAO QUERCI not.

MINISTERO DELLE FINANZE — Direzione Generale delle Gabelle 6983

INTENDENZA DELLE FINANZE IN FERRARA

AVVISO D'ASTA.

Dovendosi dare in appalto la rivendita di generi di privativa in Vigarano Mainarda, situata nel comune di Ferrara, si fa noto che il suo esercizio, per un quinquennio a datare dall'assunzione del medesimo, secondo le norme stabilite nel capitoli d'onere, verrà, a termini del regolamento annesso al R. decreto 15 giugno 1865, messo all'incanto sopra il seguente prezzo, e deliberato all'estinzione della candela vergine a favore del miglior offerente nell'ufficio, nell'ora e nel giorno specificati.

Seguono le solite condizioni e prescrizioni.

Rivendita di generi di privativa da appaltarsi sulla base dei capitoli d'oneri del Ministero.

UFFICIO in cui deve aver luogo l'incanto	Data: fissata per l'incanto — Anno	Mese	Giorno	Ora	Data: al mezzodì della quale scadono i fatali — Anno	Mese	Giorno	COMUNE o BORGATA della RIVENDITA	Annuo provento brutto della rivendita in tabacchi	PREZZO di incanto
Presso l'Intendenza delle finanze in Ferrara.	1874	Genn.	19	2 pom.	1874	Febbr.	3	**Vigarano Mainarda** comune di Ferrara — Non si garantisce l'attuale località, ma quella che sarà proposta sarà da riconoscersi idonea.	1578	395

Ferrara, addì 19 dicembre 1873.

Il 1º Segretario: C. A. FATTORI.

DIREZIONE TERRITORIALE D'ARTIGLIERIA DI CAPUA

Avviso di deliberamento d'appalto.

A termine dell'articolo 59 del regolamento 25 gennaio 1870 si notifica che l'appalto di cui nell'avviso d'asta del 9 dicembre 1873 per la provvista seguente divi[s]o in quattro lotti, è stato in incanto d'oggi deliberato coi ribassi qui sotto indicati.

Nº progress. dei lotti	Oggetto della provvista	Unità di misura	QUANTITÀ	IMPORTO	TEMPO UTILE per l'introduzione e per ogni lotto	Ribasso per ogni 100 lire
I	Rame diverso (Tombak per bossoli)	Chil.	44545	191543 50	Da consegnarsi nei ma-	12 12
II	Rame diverso (Tombak per bossoli)	»	44545	191543 50	gazzini della suddetta Dire-	12 60
III	Rame diverso (Tombak per bossoli)	»	44545	191543 50	zione nel termine di giorni	13 00
IV	Rame diverso (Tombak per cassule)	»	2860	13156 00	90 per ognuna provvista.	7 55

Epperciò il pubblico è diffidato che il termine utile, ossia li fatali, per presentare l'offerta di ribasso non minore del ventesimo scade al mezzodì del giorno 13 gennaio 1874, spirato qual termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Chiunque in conseguenza intenda fare la suindicata diminuzione del ventesimo deve all'atto della presentazione della relativa offerta accompagnarla col deposito prescritto dal succitato avviso d'asta in lire 19,200 per ognuno dei primi tre lotti, e di lire 1400 pel 4º lotto.

L'offerta può essere presentata all'ufficio della Direzione suddetta dalle ore 9 ant. alle 12 meridiane.

Dato in Capua, addì 29 dicembre 1873.

Per la Direzione
10 *Il Segretario:* G. DE GENNARO.

BANCA BERGAMASCA DI DEPOSITI E CONTI CORRENTI
IN BERGAMO

Per deliberazione del Consiglio d'amministrazione i signori azionisti della Banca Bergamasca di Depositi e Conti Correnti sono a senso degli art. 24 e 29 § 3º dello statuto sociale convocati in assemblea straordinaria pel giorno 15 gennaio 1874 a mezzodì preciso nel locale della Banca, in via Prato, nº 969.

Ordine del giorno:

1º Riforma dell'art. 36 dello statuto allo scopo di autorizzare il Consiglio d'amministrazione e nominare un direttore che abbia la firma collettiva con un membro del Consiglio stesso.

2º Modificazioni allo statuto richieste dalla nomina *suddetta*.

" Art. 17. Non possono essere ammessi al deposito per l'intervento all'assemblea „ i certificati o titoli al portatore dei quali non siano state interamente pagate „ le rate scadute.

„ Art. 18. Cinque o più azioni fino a venti danno diritto ad un voto; altre venti „ azioni danno diritto ad un altro voto, ma nessuno potrà avere sia per sè, sia „ per procura, un numero complessivo di voti maggiore di dieci.

„ Art. 19. L'azionista avente diritto di intervenire all'assemblea può farsi rap- „ presentare, e sarà valido a tale effetto il mandato espresso sul biglietto stesso „ d'ammissione, purchè il mandato sia conferito ad azionista che abbia diritto di „ intervenire all'assemblea. „

Non essendo peranco allestite le azioni definitive al portatore, dovranno gli azionisti a senso dell'art. 24 dello statuto aver depositato a tutto il 10 gennaio 1874 i loro certificati provvisori liberati di cinque versamenti scaduti:

a Bergamo presso la Banca Bergamasca di Depositi e Conti Correnti;

a Milano presso il Credito Milanese,

ove saranno rilasciate le carte di ammissione per l'adunanza.

A tenore dell'art. 29 degli statuti, 1º capoverso del § III, per deliberare validamente è necessario che intervengano all'assemblea almeno 25 azionisti che rappresentino 2[5] del capitale sociale, cioè azioni 4800.

Bergamo, il 1º gennaio 1874.

[P]el Consiglio d'Amministrazione
7064 *Il Presidente:* EDOARDO ZUPPINGER.

SOCIETÀ GENERALE DI CREDITO AGRARIO IN ROMA

Si deduce a notizia dei signori azionisti che con prossimo avviso da pubblicarsi sarà indicato il giorno in cui comincerà presso la Cassa della Società il pagamento dei cuponi 2º semestre 1873 sulle sole azioni liberate da tutti i versamenti a forma di legge.

Roma, li 30 decembre 1873.

1 IL COMITATO DIRETTIVO.

COMPAGNIA FONDIARIA ROMANA

I cuponi delle azioni della Compagnia Fondiaria Romana pel 2º semestre 1873 sono pagabili a partire dal 1º gennaio 1874 alla sede centrale della Compagnia in Roma, via Ripetta, nº 22.

6 LA DIREZIONE.

DIREZIONE TERRITORIALE D'ARTIGLIERIA
DI CAPUA

Avviso d'Asta.

Si notifica al pubblico che nel giorno 19 gennaio 1874, alle ore 12 meridiane, si procederà in Capua, avanti il direttore territoriale d'artiglieria, e nel locale della Direzione suddetta, situato nel Regio arsenale al 1º piano, alla seguente provvista per mezzo di pubblici incanti, cioè:

Lotto unico — *Torni paralleli, trapano verticale, e truogoli di ruote da arrotare, per la complessiva somma di L.* 31,500.

La consegna si farà nei magazzini della stessa Direzione nel termine di giorni centottanta per la intiera consegna, però dopo 75 giorni della comunicazione dell'approvazione del contratto si consegneranno i due piccoli torni ed il truogolo, elasso altro mese i due mezzani e trapano, trascorsi ancora altri giorni trenta verranno consegnati i torni mezzani ma semplici, ed infine dopo altri 45 giorni i torni grandi.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione predetta nel locale suddetto.

Sono fissati a giorni quindici i fatali per il ribasso del ventesimo decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Il deliberamento seguirà a favore del migliore offerente che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto sul prezzo suddetto un ribasso di un tanto per cento maggiore del ribasso minimo stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Non saranno ammessi a concorrere agl'incanti che coloro i quali è notorio sono proprietari di un'officina meccanica la quale sia in grado di costrurre le macchine da provvedersi, o che lo comproveranno mediante certificato di una Camera di commercio ed arti o di un'Autorità municipale, e fare presso la Direzione suddetta, ovvero nelle Casse dei depositi e prestiti e delle Tesorerie dello Stato, un deposito di L. 3200 in contanti od in rendita del Debito Pubblico al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui viene operato il deposito.

I depositi presso la Direzione in cui ha luogo l'appalto dovranno essere fatti dalle ore 8 alle ore 11 antimeridiane del giorno 19 gennaio 1874.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni territoriali dell'Arma od agli uffici staccati da esse dipendenti. Di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno alla Direzione ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli offerenti abbiano fatto il deposito di cui sopra o presentata la ricevuta del medesimo.

Le spese d'asta, di bollo, di registro, di copie ed altre relative sono a carico del deliberatario.

Dato in Capua, addì 29 dicembre 1873.

Per la Direzione
8 *Il Segretario:* G. DE GENNARO.

DELIBERAZIONE. 6627

(3ª *pubblicazione*)

Sull'istanza dei signori Carlo, Eugenio, Florestano, Guglielmo, Cesare, Teodora, Angela e Maria Vergine Tano da Marzi, quali eredi del defunto Francesco Tano di Carlo, il tribunale di Cosenza deliberando in camera di consiglio a relazione del giudice signor Pallone, dispone che la Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia intesti il certificato di rendita numero 39455, di lire 40, in persona di Tano Francesco di Carlo, a favore dei suoi eredi Carlo, Eugenio, Florestano, Guglielmo, Cesare, Teodora, Angela e Maria Vergine Tano da Marzi; al 1º per un terzo, ed a tutti gli altri pel resto in parti eguali.

Così deciso in Cosenza li 29 ottobre 1873 dai signori cavaliere Vincenzo Nicolai vicepresidente, Pietro Pallone giudice e Gaetano Mancini aggiunto giudiziario, dei quali sottoscrive col vicecancelliere aggiunto Gerardo Arnone il solo primo a termini dell'art. 303 registro generale giudiziario.

Il vicepresidente Nicolai — Il vicecancelliere aggiunto Arnone.

Nota in tutto lire quattro e cent. 20 — Quietanza numero 9920 — Vol. 125 — Albi.

Per copia conforme all'originale:

RAFFAELE MAZZUCA proc.

TRIBUNALE CIVILE E CORREZ. DI PARMA.

(3ª *pubblicazione*)

Gli eredi del dottore Laurenti Lucio, già notaio alla residenza di Parma, hanno dal sullodato tribunale ottenuto decreto del 24 novembre ultimo scorso col quale

" Dichiara spettare in parti eguali ai ricorrenti dottore Antonio Laurenti, domiciliato e residente a Selva del Bocchetto, e Marietta Laurenti moglie a Giovanni Sormani, dimorante a Parma, quali figli ed unici eredi intestati del fu loro genitore dottor Lucio Laurenti, il certificato nominativo numero 70186, della rendita di lire 50 (cinquanta) del Debito Pubblico Italiano al cinque per cento, emesso in Torino nel dì 30 aprile 1863, registrato al numero di posizione 14194, ed

" Ordina la conversione o tramutamento del medesimo in due distinte cartelle al portatore della rendita ciascuna di lire venticinque da consegnarsi rispettivamente l'una al dottore Antonio Laurenti e l'altra alla Marietta Laurenti o a chi per loro. „

Tanto si notifica per gli effetti del regolamento approvato col Regio decreto 8 ottobre 1870 n. 5942.

Parma, 7 dicembre 1873.

6623 Il caus. avv. CARBONIERI.

DELIBERAZIONE. 6815

(2ª *pubblicazione*)

Con deliberazione emessa dalla 1ª sezione del tribunale civile di Napoli nel 26 novembre 1873 è stato ordinato alla Direzione del Debito Pubblico Ital. di tramutare annue lire dodicimila trecento iscritte in due certificati intestati a Cacace Colomba fu Biagio moglie di Vincenzo Farnerari, domiciliata in Napoli, del ventitrè luglio 1867, l'uno di annue lire dodicimila cinquanta, numero centotrentasettemila quattrocento settantotto, e numero di posizione sessantasettemila duecentosedici, e l'altro di annue lire duecentocinquanta, numero centotrentasettemila quattrocento settantanove, e numero di posizione sessantasettemila duecentosedici, nel modo seguente, cioè formarsi un certificato di lire ottomila in testa di Cacace Cataldo e Giuseppe di Raffaele del Piano di Sorrento, col vincolo di usufrutto a favore di Cacace Raffaele fu Biagio di lui vita durante, e convertirsi le rimanenti annue lire quattromila trecento in cartelle al portatore, e consegnarsi il detto certificato e le cartelle all'avvocato Roberto Maresca fu Francesco, giusta il mandato contenuto nell'atto a brevetto del trenta ottobre 1873, pel notaio Parlati, da alligarsi alla copia del decreto da consegnarsi in cancelleria.

FRANCESCO PAOLO CASSANO.

6783 NOTIFICANZA.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Torino con suo decreto 14 novembre scorso:

Sul ricorso di Rivanda Giuseppe dimorante a Verrua-Savoja, ammesso al gratuito patrocinio con decreto 15 ottobre scorso autentico Chierighino, ha autorizzato la Direzione Generale del Debito Pubblico dello Stato ad operare il tramutamento della rendita iscritta a favore di Rivanda Catterina nubile fu Giacinto, apparente dal certificato num. 73521 della rendita di lire 50, creazione 10 luglio 1861 e R. decreto 28 stesso mese ed anno, in altro certificato di uguale rendita al portatore da consegnarsi al ricorrente Rivanda Giuseppe.

E ciò si notifica per l'effetto dell'articolo 89 del regolamento per l'amministrazione del Debito Pubblico.

Torino, 2 dicembre 1873.

AVV. GIOVANNI ZANARRIO proc. capo.

TRANSLAZIONE DI RENDITE.

(1ª *pubblicazione*)

Per decreto del tribunale civile di Torino 20 dicembre 1873 fu autorizzata la traslazione in capo del Francesco Bosio fu not. Gius. Eusebio di Torino, quale unico erede di suo fratello Vincenzo, pure di Torino, del certificato di deposito col n. 146 di una obbligazione dello Stato, creazione 9 luglio 1850, avente il numero 10655 e della rendita di lire 40, intestato al detto Vincenzo Bosio interdetto sotto l'amministrazione del suo tutore Matteo Brachetto, non che di dieci certificati di rendita cinque per cento, creazione 10 luglio 1861, aventi li numeri 21896, 23680, 23681, 36090, 39075, 51013, 81483, 83658, 86169 e 124114, della complessiva rendita di lire 1535, intestati tutti a detto fu Vincenzo Bosio fu not. Gius. Eusebio di Torino e coll'indicazione d'interdetto sotto l'amministrazione tutelare di Matteo Brachetto in quelli coi numeri 39075 e 124114, e semplicemente inabilitato sotto curatela di Giov. Brachetto in quelli aventi li numeri 21896, 36090 e 51013.

Torino, li 29 dicembre 1873.

21 INNOCENTE ISNARDI proc. capo.

AVVISO.

È a vendersi la casa civile con annessa ortaglia, situata in Milano, stradone di S. Vittore, al n. 8, di proprietà dell'Opera Pia Del Ponte.

L'asta si terrà col metodo dei partiti segreti nel giorno 24 gennaio dalle ore 12 meridiane alle ore 3 pom., nello studio del sottoscritto notaio, all'uopo delegato dall'Amministrazione della detta Opera Pia.

Il capitolato sarà ostensibile ogni giorno dalle ore 10 ant. alle ore 3 pomeridiane in Milano nello studio del sottoscritto notaio, in via Cavenaghi, n. 5, e nello studio del signor ragioniere Giuseppe Acquati, in via Ansperto, numero 10, ed in Varese nelle ore d'ufficio presso l'Amministrazione dell'Opera Pia.

Descrizione dello stabile.

Casa civile con annessa ortaglia, situata in Milano, stradone di S. Vittore, al n. 8 della nuova numerazione civica, corrispondente al n. 2712 di vecchia numerazione, descritta nella mappa del censo della soppressa Parrocchia di San Martino al Corpo, sotto parte del n. 16, coll'estimo di scudi 286, 5, 6, e nel ruolo per la tassa dei fabbricati al num. 44, colla rendita di lire 8000; e nel ruolo terreni al n. 192, con scudi 177, 2, per l'ortaglia.

Coerenze: a levante in parte giardino, del signor Luigi Berretta; in altra parte caseggiato e corte De Simoni; in altra parte corte fratelli Viviani. — A ponente in parte casa del sig. Tradigo; per altra parte caseggiato Broglia; e nel resto ortaglia del detto Broglia e Compagni. — A tramontana ortaglia dell'Orfanotrofio della Stella; — salvo errore e come in fatto.

Estratto del capitolato d'asta.

1. Le offerte in aumento del prezzo peritale di lire 126,993 16, posto a base dell'incanto, saranno presentate in foglio suggellato al sottoscritto notaio nei giorni 23 e 24 gennaio dalle ore 10 ant. alle ore 12 pomeridiane.

La lettera dovrà contenere: cognome, nome e domicilio dell'oblatore; la somma offerta in cifre e lettere superiore al suindicato prezzo peritale; l'obbligo di osservare il capitolato. — La lettera dovrà essere firmata dall'oblatore o da un procuratore munito di regolare mandate.

2. Nessuno verrà ammesso all'incanto se prima non avrà effettuato in mano del sottoscritto notaio delegato il deposito cauzionale di lire 15,000 in denaro od in libretti della Cassa di Risparmio sede di Milano, o in cartelle del Consolidato 5 per cento dello Stato, al corso della Borsa di Milano del giorno precedente all'asta.

Il deposito del deliberatario sarà passato alla rappresentanza dell'Opera Pia.

Gli altri depositi verranno restituiti alla chiusura dell'incanto.

3. Il possesso e godimento materiale della casa posta in vendita viene conferito col giorno della delibera.

Il dominio verrà trasferito coll'istromento di ratifica.

4. Il prezzo di delibera sarà pagato per una metà all'atto dell'istromento di ratifica, e per l'altra entro sei mesi dalla ratifica.

Dal giorno della delibera fino al pagamento totale del prezzo d'acquisto, decorrerà sul prezzo stesso l'interesse del 5 25 all'anno ed a rata.

Dottor VINCENZO STRAMBIO
7061 notajo delegato.

Istanza per nomina di perito.

Onorevole signor Presidente del tribunale civile di Viterbo.

La Cassa di Risparmio di Civitavecchia, rappresentata dal signor Luigi Guglielmotti presidente della medesima, è creditrice di Francesco Pontani, figlio ed erede beneficiato del fu Giuseppe di Toscanella, in forza di sentenza resa dal tribunale civile e correzionale di Viterbo li 20 gennaio 1873, e pubblicata li 23 detto mese; trasmise precetto li 20 maggio 1873, pel pagamento di lire 14123 10 da effettuarsi entro giorni 30, quali scorsi si sarebbe proceduto alla subasta di nove fondi fra rustici ed urbani, esistenti in Toscanella, e suo territorio, esattamente descritti nello stesso precetto.

A senso degli articoli 663 e 664 del vigente Codice di procedura civile, il sottoscritto procuratore della detta Cassa di Risparmio fa istanza alla S. V. Ill.ma, affinchè nomini un perito ingegnere per la stima dei suddetti fondi, e stabilirne il primo prezzo d'incanto.

7018 CARLO BORGASSI proc.

ESTRATTO DI SENTENZA.

(2ª *pubblicazione*)

A mente degli articoli 89 e 90 del regolamento del Debito Pubblico, approvato con decreto 8 ottobre 1870, si fa noto che il tribunale di Napoli, con sentenza del 3 ottobre 1873, emessa in camera di consiglio, ha disposto quanto segue: Ordina alla Direzione del Debito Pubblico di tramutare e dividere in parti eguali a favore di Francesco Paolo, Orsola, Filomena e Vincenza De Fuccia fu Benedetto l'annua rendita iscritta a favore di D'Uva Mariantonia fu Michele, contenuta nei seguenti certificati, cioè: 1º sotto il n. 21974, per annue lire 325, sotto il n. di posizione 7272; 2º n. 44399, per annue lire 15, sotto il numero di posizione 9905; 3º n. 77533, per annue lire 595, sotto il n. di posizione 20298; 4º n. 82520, per annue lire 50, sotto il n. di posizione 24234; 5º n. 97637, per annue lire 60, sotto il n. di posizione 34203; 6º n. 113803, per annue lire 50, sotto il numero di posizione 45920; 7º n. 121919, per annue lire 25, sotto il n. di posizione 52347; 8º n. 126669, per annue lire 50, sotto il n. di posizione 56789; 9º numero 132425, per annue lire 35, sotto il n. di posizione 62159. Ordina ancora di convertire i detti certificati in cartelle al latore, le quali verranno consegnate ai medesimi De Fuccia, cioè per annue lire 300 di rendita a ciascuno dei medesimi, e per le residuali lire 5 di rendita a Francesco Paolo De Fuccia, restando a cura di lui indennizzare le altre parti.

Casoria, 14 dicembre 1873.

6745 ANTONIO ROSSI avvocato.

ATTO DI NOTIFICAZIONE.

(2ª *pubblicazione*)

Per gli effetti dell'articolo 89 del regolamento 8 ottobre 1870 per l'Amministrazione del Debito Pubblico si notifica, che il tribunale civile di Cagliari, con decreto 22 ottobre 1873, ha dichiarato essere la signora Maria Vargiu vedova Medda sola ed unica erede del di lei fratello canonico Giovanni Vargiu, e come tale aver pieno ed esclusivo diritto sulla rendita di lire 516, creazione 21 agosto 1838, n. 691, al suddetto canonico Vargiu intestata.

AVV. GIOVANNI BIANCO
6824 incaricato.

7065 AVVISO.

A tenore dell'articolo 161 e seguenti Codice di commercio si pubblica l'estratto dell'atto costitutivo della Società sedente in Roma per la fabbricazione dei caratteri tipografici e macchine tanto relative alla fabbricazione dei caratteri indicati, quanto per l'arte tipografica, calcografica, litografica, fotografica ed arti affini, come ancora per le macchine che servono alla costruzione delle macchine suddette, stipulato dal sottoscritto notaro li 22 corrente decembre 1873, esibito alla cancelleria del tribunale di commercio di Roma li 30 decembre, fra i signori ingegnere Giulio Marini ed Alessandro Nocchi per una durata sociale (prolungabile) di anni nove, ragione cantante G. A. Marini e Nocchi avente capitale sociale di lire sessantamila.

Con altro avviso si farà noto il luogo preciso della sede della Società.

Roma, dal mio studio, li 31 decembre 1873.

Dott. ENRICO CAPO notaro.

DELIBERAZIONE. 3

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Perugia, riunito in camera di consiglio, con deliberazione in data 24 dicembre 1873 ha dichiarato competere al signor Stanislao Niccolai di Magione (Umbria) il diritto a reclamare la restituzione del deposito risultante dalla polizza n. 1251, per la residua metà spettante al defunto fratello germano Costantino Niccolai.

Il pres. PELLEGRINI.
Il vicecanc. MORETTI.

TRAMUTAMENTO DI RENDITA.

(2ª *pubblicazione*)

Con deliberazione del tribunale civile di Napoli de' 12 dicembre 1873 1ª sezione, trovasi ordinato alla Direzione Generale del Debito Pubblico italiano di tramutare ed intestare a Ferrajolo Francesco di Pasquale l'annua rendita di lire 85, contenuta nel certificato numero 43791, in testa a Guida Tommaso fu Domenico, ceduta al signor Ferrajolo da Camilla Guida e Santo Errico ai quali si apparteneva detta rendita, per l'avvenuta morte di esso Tommaso Guida giusta gli atti esibiti al suddetto tribunale.

6763 FRANCESCO FERRAJOLO.

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

Si notifica al pubblico per gli effetti dell'art. 111 del regolamento per l'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5498,

Che con decreto del R. tribunale di Forlì, in data delli 13 ottobre 1873, fu ordinato che la cartella di lire 600, numero 26106, delli 9 marzo 1863, intestata al fu Giovanni Guerra, già soldato nel 16º fanteria, debba essere restituita e ripartita agli eredi intestati Salvatore Guerra, Virginia Casalini-Guerra di lui genitori e a Leopoldo e Raimondo Guerra fratelli, nella misura di 1[4] per ciascuno.

6764 GUERRA SALVATORE.

2ª Pubblicazione per successione.

Il tribunale civile di Palermo riunito in camera di consiglio:

Letto il ricorso fatto dal signor Giuseppe Di Grazia, letta la requisitoria del Pubblico Ministero;

Riconoscendo la ragione e giustizia della fatta istanza,

Ordina alla Direzione Generale del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia, o agli uffiziali cui spetta, che i due certificati di annua rendita sul detto Gran Libro, cioè uno di lire 35, di n. 8596, e di posizione 2218, e l'altro di lire 5, di n. 15471, e di posizione 4090, intestati al signor Di Grazia Antonio di Vincenzo, gravati d'usufrutto a favore della signora Di Grazia Maria Rosa di Gesù, di Antonio, durante vita, siano intestati a favore del signor Giuseppe Di Grazia collo stesso vincolo di usufrutto anzidetto.

Fatto e deliberato dai signori Placido Civiletti vicepresidente, Francesco Paolo Mangano e Vincenzo Gioja giudici, oggi in Palermo, li 11 agosto 1873. 6855

6321 AVVISO.

(2ª *pubblicazione*)

Si diffida il pubblico come stante il decesso di donna Matilde Amat, nata Quesada, marchesa di San Filippo, del fu don Carlo marchese di San Sebastiano, il tribunale civile di Cagliari con suo decreto del 18 febbraio 1873 riconobbe in suoi eredi i di lei figli Vincenzo, Maria e Carlo, ed ordinò al direttore generale del Debito Pubblico di operare il tramutamento della rendita di lire 200 portata dal certificato n. 363 in favore dei predetti Vincenzo, Maria e Carlo Amat Quesada, dividendola in tre porzioni, delle quali una per lire 65 a favore di Vincenzo, per ugual somma di lire 65 a favore di Maria, e la terza di lire 70 a favore di Carlo, ed ha autorizzato il marchese di San Filippo D. Giovanni Amat loro genitore ad acquistare col certificato n. 364, già colpito dalla sorte, nuovi titoli di rendita del Debito Pubblico intestandoli ai suddetti in eguali porzioni.

A. DULIENEDDU proc. capo.

N. 1181, regº 15.

DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile e correzionale di Milano, sezione 3ª promiscua, in camera di consiglio composta dai signori

Nob. Ettore Miglio vicepresidente, dottor Paolo Pogliani giudice, dottor Eugenio Pisaroli aggiunto giudiziario,

Udita la relazione fatta dal giudice delegato colla lettura dei dimessi allegati e delle conclusioni del Pubblico Ministero;

Ritenuto che dal certificato 29 novembre 1872, n. 11285, dello Stato civile di questa città, e dall'atto di notorietà 15 giugno p. p. assunto avanti la Regia pretura del mandamento II risulta che nel 10 agosto 1871 moriva in Milano *ab intestato* il signor Ronchetti Abramo del fu Domenico, lasciando quali unici eredi il di lui figlio Giuseppe e la moglie Angela Mojana;

Ritenuto che fra gli enti ereditari lasciati dal nominato Ronchetti havvi un certificato di rendita del Debito Pubblico del Regno d'Italia 5 per 0[0], dell'annua rendita di lire trentacinque (L. 35), distinto col n. 23274, emesso in Milano il 20 gennaio 1863, col n. 19683 registro di posizione, a favore di Ronchetti Abramo fu Domenico;

Ritenuto che il suddetto certificato di rendita non risulterebbe gravato d'alcuna iscrizione ipotecaria od altro vincolo a favore de' terzi;

Visti gli articoli 78 e seguenti del regolamento per l'amministrazione del Debito Pubblico approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942, e la relativa legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato D,

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad impartire le opportune disposizioni perchè venga operato il tramutamento del certificato n. 23274, della rendita di lire trentacinque, col n. 19683 del registro di posizione, intestato a favore di Ronchetti Abramo fu Domenico, in altro certificato di rendita al portatore del Debito Pubblico del Regno d'Italia da rilasciarsi al signor Ronchetti Giuseppe fu Abramo ed Angela Mojana fu Giuseppe, dimoranti in Milano, unici eredi legittimi del fu Ronchetti Abramo fu Domenico.

Rimessi i ricorrenti alle pratiche di cui agli articoli 111 e seguenti del regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942.

Milano, 1º dicembre 1872.

6823 MIGLIO.
E. SARTORIO viceeanc.

FEA ENRICO Gerente.

ROMA — Tip. EREDI BOTTA.